

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 10 novembre 2001

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 marzo 2001, n. 7-58/Leg.

Modificazioni al decreto del presidente della giunta provinciale 10 novembre 1998, n. 31-103/Leg. (Regolamento per l'esecuzione dell'art. 10 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, recante la disciplina delle caratteristiche merceologiche e delle modalità di impiego dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico) . . . Pag. 2

(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 maggio 2000, n. 25.

Modifica del regolamento per la disciplina e costituzione di corsi di specializzazione in psicoterapia presso la scuola provinciale superiore di sanità Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 2 giugno 2000, n. 26.

Modifiche al regolamento sull'esercizio di linee di trasporto funiviario in servizio pubblico Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 luglio 2000, n. 27.

Regolamento relativo alla gestione del fondo provinciale per prestazioni previdenziali regionali delegate Pag. 7

REGIONE SICILIA

LEGGE 30 aprile 2001, n. 5.

Bilancio di previsione della Regione Sicilia per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003 Pag. 8

LEGGE 3 maggio 2001, n. 6.

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001 Pag. 8

LEGGE 8 maggio 2001, n. 7.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, concernente «Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale e in materia di lavori socialmente utili» Pag. 30

REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 marzo 2001, n. 7-58/Leg.

Modificazioni al decreto del presidente della giunta provinciale 10 novembre 1998, n. 31-103/Leg. (Regolamento per l'esecuzione dell'art. 10 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, recante la disciplina delle caratteristiche merceologiche e delle modalità di impiego dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 14 del 3 aprile 2001)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 10, del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 10 novembre 1998, n. 31-103/Leg.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 528 di data 9 marzo 2001, avente ad oggetto «Modificazioni al decreto del presidente della giunta provinciale 10 novembre 1998, n. 31-103/Leg. (Regolamento per l'esecuzione dell'art. 10 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, recante la disciplina delle caratteristiche merceologiche e delle modalità di impiego dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico).»;

Decreta:

Di approvare le modificazioni al decreto del presidente della giunta provinciale 10 novembre 1998, n. 31-103/Leg. (Regolamento per l'esecuzione dell'art. 10 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, recante la disciplina delle caratteristiche merceologiche e delle modalità di impiego dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico), nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DELLAI

Art. 1.

*Modificazioni all'art. 3 del decreto del presidente
della giunta provinciale 10 novembre 1998, n. 31-103/Leg.*

1. All'art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 10 novembre 1998, n. 31-103/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: «Tuttavia l'uso del carbone e del coke metallurgico è sempre consentito negli impianti di lavorazione del ferro forgiato a mano.»;

b) dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

«4-bis. Negli impianti di cui all'art. 2 è altresì consentito l'uso di emulsioni di acqua con i combustibili di cui al comma 1, lettere b), e) ed f), in osservanza delle disposizioni stabilite dal presente regolamento per i predetti combustibili e purché le emulsioni rispondano alle caratteristiche indicate dalle norme statali. Limitatamente agli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente comma, le soglie di potenzialità di cui ai commi 3 e 4 sono ridotte, rispettivamente, a 1,5 MW e 0,5 MW, ove siano utilizzate le precipitate emulsioni di acqua con i combustibili di cui al comma 1, lettere e) e f).».

Art. 2.

*Modifica all'art. 6 del decreto del presidente della giunta
provinciale 10 novembre 1998, n. 31-103/Leg.*

1. All'art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale 10 novembre 1998, n. 31-103/Leg., dopo il comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente:

«5-bis. Negli impianti termici di cui all'art. 5 è altresì consentito l'uso di emulsioni di acqua con i combustibili di cui al comma 1 lettere b) e f), in osservanza delle disposizioni stabilite dal presente regolamento per i predetti combustibili e purché le emulsioni rispondano alle caratteristiche indicate dalle norme statali. Limitatamente agli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente comma, la soglia di potenzialità di cui al comma 3 è ridotta a 0,5 MW, ove siano utilizzate le precipitate emulsioni di acqua con i combustibili di cui al comma 1, lettera f).».

Art. 3.

*Modifica all'art. 7 del decreto del presidente
della giunta provinciale 10 novembre 1998, n. 31-103/Leg.*

1. All'art. 7 del decreto del presidente della giunta provinciale 10 novembre 1998, n. 31-103/Leg., è aggiunto, in fine, il seguente:

«1-bis. Parimenti la giunta provinciale, su proposta dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, può autorizzare, nel territorio provinciale, l'utilizzo di determinati combustibili ammessi dalla normativa statale, purché siano rispettati gli obiettivi di tutela e di risanamento della qualità dell'aria previsti dal relativo piano provinciale.».

Art. 4.

*Modificazioni all'art. 8 del decreto del presidente
della giunta provinciale 10 novembre 1998, n. 31-103/Leg.*

1. All'art. 8 del decreto del presidente della giunta provinciale 10 novembre 1998, n. 31-103/Leg., dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Per motivate e specifiche esigenze tecniche, tenuto anche conto di particolari tecnologie idonee a prevenire o a contenere l'inquinamento atmosferico, nonché degli eventuali programmi di metanizzazione, l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente può concedere singole deroghe alla disciplina del presente regolamento ovvero proroghe temporanee rispetto ai termini di adeguamento di cui al comma 1. Tali misure possono essere assunte, su specifica

richiesta degli interessati che deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, purché sia evitato un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.

1-ter. Gli eventuali provvedimenti di deroga o di proroga adottati ai sensi del comma 1-bis, a seguito di domanda presentata entro i termini ivi previsti, non comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 47, comma 1, lettera e), del decreto del presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., come da ultimo modificato dall'art. 14 della legge provinciale 27 agosto 1993, n. 21, per la violazione del comma 1 del presente articolo.»

*Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2001
Registro n. 1, foglio n. 4*

01R0417

(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 maggio 2000, n. 25.

Modifica del regolamento per la disciplina e costituzione di corsi di specializzazione in psicoterapia presso la scuola provinciale superiore di sanità.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 28 del 1° luglio 2000)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1646 del 15 maggio 2000;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'art. 8, comma 1, lettera a), del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 7 luglio 1999, n. 37, concernente il «Regolamento per la disciplina e la costituzione di corsi di specializzazione in psicoterapia presso la scuola provinciale superiore di sanità», le parole della stesura tedesca «der medizinische Leiter» vengono sostituite con le seguenti: «a) der Fachdirektor».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 30 maggio 2000

DURNWALDER

*Registrato alla corte dei conti il 6 giugno 2000
Registro n. 1, foglio n. 25*

01R0407

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 2 giugno 2000, n. 26.

Modifiche al regolamento sull'esercizio di linee di trasporto funiviario in servizio pubblico.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 28 del 1° luglio 2000)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1878 del 29 maggio 2000;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Formula di calcolo del costo di costruzione

1. L'allegato A del decreto del Presidente della giunta provinciale 4 dicembre 1996, n. 48, recante il regolamento sull'esercizio di linee di trasporto funiviario in servizio pubblico, è sostituito come da testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 2 giugno 2000

DURNWALDER

*Registrata alla corte dei conti il 15 giugno 2000
Registro n. 1, foglio n. 28*

ALLEGATO A
(articoli 15 e 19)

FORMULA DI CALCOLO DEL COSTO DI COSTRUZIONE DI IMPIANTI FUNIVIARI IN SERVIZIO PUBBLICO

(1) Il costo convenzionale di costruzione dell'impianto è dato dalla seguente formula:

$$P = S \times E \times D \times [(A'L^2 + B'L + C') + (Q - Q') \times (A''L^2 + B''L + C'')]$$

nella quale, per ogni categoria di impianto, le grandezze ed il significato dei simboli sono i seguenti:

categoria impianto / Art der Seilbahnanlage	S	E	D	A'	B'	C'	Q'	A''	B''	C''
funivia bifune a va e vieni a due vie di corsa Zweiseilpendelbahn mit zwei Fahrbahnen	1	1	1	-0,0003	2,1987	7189,1	87,5	4 E-06	-0,0236	82,78
cabinovia ad ammortamento automatico a 12÷15 posti Kuppelbare Kabinenbahn zu 12÷15 Plätzen	1	1	1	-0,0002	3,5852	8611,1	3000	-8 E-08	0,0005	1,195
cabinovia ad ammortamento automatico a 12÷15 posti con stazione intermedia su un ramo Kuppelbare Kabinenbahn zu 12÷15 Plätzen mit Mittelstation auf einer Fahrbahn	1	1	1,102	-0,0002	3,5852	8611,1	3000	-8 E-08	0,0005	1,195
cabinovia ad ammortamento automatico a 12÷15 posti con stazione intermedia sui due rami Kuppelbare Kabinenbahn zu 12÷15 Plätzen mit Mittelstation auf beiden Fahrbahnen	1	1	1,181	-0,0002	3,5852	8611,1	3000	-8 E-08	0,0005	1,195
cabinovia ad ammortamento automatico a 6÷8 posti Kuppelbare Kabinenbahn zu 6÷8 Plätzen	1	1	1	-0,0004	4,0938	6444	2400	-5 E-21	0,0006	0,975
cabinovia ad ammortamento automatico a 6÷8 posti con stazione intermedia su un ramo Kuppelbare Kabinenbahn zu 6÷8 Plätzen mit Mittelstation auf einer Fahrbahn	1	1	1,104	-0,0004	4,0938	6444	2400	-5 E-21	0,0006	0,975
cabinovia ad ammortamento automatico a 6÷8 posti con stazione intermedia sui due rami Kuppelbare Kabinenbahn zu 6÷8 Plätzen mit Mittelstation auf beiden Fahrbahnen	1	1	1,155	-0,0004	4,0938	6444	2400	-5 E-21	0,0006	0,975
seggiovia ad ammortamento automatico a 6÷8 posti con veicoli aperti Kuppelbare Sesselbahn zu 6÷8 Plätzen ohne Haube	1	1	1	-0,0001	2,5037	4632,9	2600	-5 E-21	0,0004	0,6813
seggiovia ad ammortamento automatico a 6÷8 posti con veicoli carenati Kuppelbare Sesselbahn zu 6÷8 Plätzen mit Haube	1	1,081	1	-0,0001	2,5037	4632,9	2600	-5 E-21	0,0004	0,6813
seggiovia ad ammortamento automatico a 6÷8 posti con veicoli aperti e stazione intermedia su un ramo Kuppelbare Sesselbahn zu 6÷8 Plätzen ohne Haube und mit Mittelstation auf einer Fahrbahn	1	1	1,127	-0,0001	2,5037	4632,9	2600	-5 E-21	0,0004	0,6813

seggiovia ad ammortamento automatico a 6÷8 posti con veicoli carenati e stazione intermedia su un ramo Kuppelbare Sesselbahn zu 6+8 Plätzen mit Haube und mit Mittelstation auf einer Fahrbahn	1	1,081	1,127	-0,0001	2,5037	4632,9	2600	-5 E-21	0,0004	0,6813
seggiovia ad ammortamento automatico a 4 posti con veicoli aperti Kuppelbare Sesselbahn zu 4 Plätzen ohne Haube	1	1	1	0,00003	1,7914	4140	2400	-8 E-22	0,0001	0,3317
seggiovia ad ammortamento automatico a 4 posti con veicoli carenati Kuppelbare Sesselbahn zu 4 Plätzen mit Haube	1	1,085	1	0,00003	1,7914	4140	2400	-8 E-22	0,0001	0,3317
seggiovia ad ammortamento automatico a 4 posti con veicoli aperti e stazione intermedia su un ramo Kuppelbare Sesselbahn zu 4 Plätzen ohne Haube und mit Mittelstation auf einer Fahrbahn	1	1	1,12	0,00003	1,7914	4140	2400	-8 E-22	0,0001	0,3317
seggiovia ad ammortamento automatico a 4 posti con veicoli carenati e stazione intermedia su un ramo Kuppelbare Sesselbahn zu 4 Plätzen mit Haube und mit Mittelstation auf einer Fahrbahn	1	1,085	1,12	0,00003	1,7914	4140	2400	-8 E-22	0,0001	0,3317
seggiovia quadriposto ad attacchi fissi Vierersesselbahn mit fixen Klemmen	1	1	1	-0,0005	3,2152	788,08	2400	2 E-07	0,00004	0,0868
seggiovia triposto ad attacchi fissi Dreiersesselbahn mit fixen Klemmen	1	1	1	-0,0002	2,5887	692,43	1800	0	0,0002	0,146
seggiovia mono-biposto ad attacchi fissi Doppelsesselbahn oder Einsesselbahn mit fixen Klemmen	1	1	1	-0,0002	2,1032	560,26	1200	-2 E-21	0,0006	0,1114
sciovia a fune alta Schlepplift mit hoher Seilführung	1	1	1	0,00007	0,5506	318,89	900	5 E-22	0,00004	0,0213
sciovia a fune bassa Schlepplift mit niederer Seilführung	0,3	1	1	0,00007	0,5506	318,89	900	5 E-22	0,00004	0,0213

P = costo convenzionale espresso in milioni di lire;

L = lunghezza inclinata dell'impianto espressa in metri con l'approssimazione a due decimali. Per gli impianti a moto continuo la lunghezza inclinata è la somma delle corde geometriche delle singole campate; per le campate estreme la corda va riferita all'asse delle pulegge motrice e di rinvio, con il dispositivo di tensione in posizione intermedia. Per gli impianti bifune a va e vieni la lunghezza inclinata è la somma delle corde geometriche delle singole campate; per le campate estreme la corda va riferita agli appoggi delle funi portanti;

Q = portata oraria, o capacità di cabina per le funivie bifune a va e vieni, concessa per l'impianto in oggetto

(2) Costi parziali, per categoria di impianto, espressi in percentuale del costo convenzionale P, esclusi gli eventuali costi aggiuntivi di cui ai commi tre e quattro, dove le grandezze ed il significato dei simboli sono i seguenti:

categoria impianto / Art der Seilbahnanlage	A	B	C
funivia bifune a va e vieni a due vie di corsa Zweiseilpendelbahn mit zwei Fahrbahnen	60,32	30,67	9,01
cabinovia ad ammortamento automatico a 12÷15 posti Kuppelbare Kabinenbahn zu 12+15 Plätzen	76,78	12,22	11,00
cabinovia ad ammortamento automatico a 6÷8 posti Kuppelbare Kabinenbahn zu 6+8 Plätzen	76,49	12,08	11,43
cabinovia ad ammortamento automatico a 6÷8 posti Kuppelbare Sesselbahn zu 6+8 Plätzen	76,29	12,40	11,31
seggiovia ad ammortamento automatico a 4 posti Kuppelbare Sesselbahn zu 4 Plätzen	75,37	12,81	11,82
seggiovia quadriposto ad attacchi fissi Vierersesselbahn mit fixen Klemmen	73,92	12,96	13,12
seggiovia triposto ad attacchi fissi Dreiersesselbahn mit fixen Klemmen	72,93	12,67	14,40
seggiovia mono-biposto ad attacchi fissi Doppelsesselbahn oder Einsesselbahn mit fixen Klemmen	74,32	12,01	13,67
sciovia a fune alta Schlepplift mit hoher Seilführung	69,52	14,30	16,18
sciovia a fune bassa Schlepplift mit niederer Seilführung	100,00	0	0

A = costi relativi alle opere elettromeccaniche franco ditta costruttrice;

B = costi relativi alle opere edili strettamente indispensabili all'impianto funiviario;

C = costi relativi a trasporti, montaggi, allacciamenti elettrici, rilievi, tracciamenti, direzione lavori, progetti architettonici, collaudi, altro.

Possono riconoscersi costi parziali incrementati fino al 30% per le opere edili e fino al 20% per gli altri, fermo restando il costo convenzionale P.

(3) Il costo convenzionale per la costruzione di un sostegno di linea P' per funivia bifune a va e vieni a due vie di corsa, inteso come costo aggiuntivo a P, è pari a L. 400.000.000.

(4) Il costo convenzionale per la fornitura e posa della pedana mobile P' per le seggiovie ad attacchi fissi, inteso come costo aggiuntivo a P, è pari a L. 185.000.000.

(5) Per la determinazione dei costi, sia per la manutenzione ordinaria o straordinaria che per le migliorie qualitative o rinnovazioni tecnologiche, si ricorre, a seconda dei casi, a conti preventivi o consuntivi, limitando però il costo massimo a quello convenzionale P per l'impianto nuovo in esame, con rispetto della tabella dei costi parziali.

(6) Per cabinovia ad ammortamento automatico si intende la cabinovia ad ammortamento automatico monofune.

(7) Per categorie d'impianto per le quali non è applicabile la formula, di cui al comma 1, il costo si desume dal preventivo di spesa oppure dal conto consuntivo.

01R0408

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 luglio 2000, n. 27.

Regolamento relativo alla gestione del fondo provinciale per prestazioni previdenziali regionali delegate.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 34 del 16 agosto 2000)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2290 del 26 giugno 2000

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Struttura del fondo provinciale

1. Il fondo provinciale di previdenza integrativa di cui all'art. 30-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è gestito in termini di cassa con uno o più conti, per gli interventi di previdenza integrativa delegati dalla Regione.

2. La giunta provinciale può definire i conti a seconda delle esigenze in base a particolari modalità di gestione.

3. Per ogni intervento legislativo regionale in materia previdenziale le cui funzioni amministrative sono delegate alla provincia, è tenuta, ai fini della programmazione, della rendicontazione e del controllo, una distinta contabilità dei movimenti di cassa per singole voci di entrata ed uscita ed evidenze patrimoniali.

4. Il direttore della ripartizione provinciale servizio sociale può inoltre disporre ulteriori suddivisioni secondo le esigenze contabili.

Art. 2.

Programma di attività e piano finanziario

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno il programma di attività ed il piano finanziario per l'esercizio successivo sono presentati alla giunta provinciale, che li approva previo parere della ripartizione provinciale finanze e bilancio.

2. Lo schema per il piano finanziario preventivo è approvato dalla giunta provinciale.

3. Gli importi iscritti alle singole voci del piano finanziario hanno valore indicativo e non sono vincolanti per la gestione.

Art. 3.

Gestione del fondo provinciale

1. I movimenti di cassa sono cantabilizzati, all'interno del conto, sia in termini finanziari che in termini patrimoniali, secondo lo schema di piano dei conti deliberato dalla giunta provinciale.

2. Fanno parte della consistenza patrimoniale:

a) quali attività: il fondo cassa, i crediti e gli investimenti,

b) quali passività: i debiti, il disavanzo di cassa e le riserve per l'erogazione di prestazioni future.

3. Le registrazioni contabili di cassa devono rispecchiare per ciascun conto le operazioni del tesoriere.

4. I limiti di spesa sono rappresentati dalle disponibilità di cassa sul conto.

5. Qualora fosse necessario effettuare pagamenti indilazionabili di prestazioni dovute e vi fosse un'insufficiente disponibilità di cassa su un conto, il direttore della ripartizione provinciale servizio sociale per la gestione del fondo può attingere alla disponibilità di cassa degli altri conti del fondo stesso, ad eccezione degli accantonamenti operati nell'ambito del fondo pensione.

6. Gli interessi attivi, ad eccezione di quelli relativi alla pensione di vecchiaia di cui all'art. 5, comma 2, e gli altri ricavi non aventi vincolo di destinazione sono utilizzati per migliorare la professionalità degli operatori della struttura amministrativa e per facilitare l'accesso per il cittadino; essi sono tempestivamente trasferiti nel bilancio provinciale.

Le assegnazioni della Regione per le spese di gestione sono trasferite tempestivamente nel bilancio provinciale.

7. Le spese derivanti dalle operazioni di riscossione coattiva e dai solleciti di pagamento sono a carico del debitore.

8. In caso di restituzione di prestazioni indebite il direttore della ripartizione provinciale servizio sociale, in attuazione dell'art. 30-bis comma 3, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, può concedere, su richiesta motivata del debitore, in presenza di disagiate condizioni economiche familiari del richiedente, e limitatamente a debiti fino ad un importo complessivo di lire 50 milioni, la rateizzazione delle somme da restituire. Nei casi di mancato pagamento si applicano le sanzioni di cui all'art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 13 settembre 1999, n. 49.

9. Per i crediti da riscuotere coattivamente nonché crediti di modesta entità si applicano le disposizioni di cui agli articoli rispettivamente 46 e 47 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, e successive modifiche.

10. I contributi versati dalle persone iscritte alle varie forme previdenziali sono utilizzati per l'erogazione delle corrispondenti prestazioni previdenziali.

11. Le prestazioni inferiori a L. 20.000 non vengono liquidate. Le contribuzioni non dovute inferiori a L. 20.000 per ogni singolo versamento non sono restituite.

12. Le prestazioni non incassate dai beneficiari deceduti sono liquidate, su richiesta, agli eredi.

Art. 4.

Rendiconto

1. Il rendiconto annuale con i risultati della gestione finanziaria e patrimoniale è redatto secondo lo schema approvato dalla giunta provinciale.

2. Entro il 15 aprile di ogni anno, la giunta provinciale approva il rendiconto della gestione per l'esercizio precedente, previo riscontro della ripartizione provinciale finanze e bilancio. Il rendiconto è accompagnato dalla relazione sull'attività svolta durante l'esercizio di riferimento.

Art. 5.

Modalità di gestione dei conti individuali degli iscritti

1. Ai fini delle prestazioni previdenziali, per ogni assicurato è tenuta una contabilità individuale delle prestazioni già erogate, dei contributi previdenziali dovuti e di quelli effettivamente versati.

2. Le rendite finanziarie relative al fondo pensione regionale di vecchiaia di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche, sono accreditate al fondo stesso.

Art. 6.

Impiego e gestione delle disponibilità del fondo

1. Le disponibilità di cassa temporaneamente non necessarie per l'erogazione delle prestazioni dovute, o per pagare le altre spese, devono essere impiegate in depositi bancari o altre emissioni o operazioni bancarie a breve termine, oppure investite in valori mobiliari sui mercati regolamentati sia in Italia che nei paesi membri dell'Unione europea, nonché in fondi d'investimento o assicurativi nazionali ed esteri ammessi al collocamento sul territorio italiano. Tutti gli investimenti devono avere idonei requisiti di liquidità, di sicurezza e di redditività.

2. La gestione delle eccedenze disponibili può essere affidata ad intermediari autorizzati ai sensi della legge.

3. Il direttore della ripartizione provinciale servizio sociale indice una gara tra gli investitori interessati per assegnare al vincitore unico o a più vincitori il fondo intero o parte di esso, destinato all'investimento. L'incarico può durare fino a due anni.

4. Dal programma annuale per la gestione del fondo di previdenza integrativa deve risultare l'impiego delle disponibilità, tenuta conto degli impegni finanziari gravanti sul fondo alle varie scadenze durante l'esercizio.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DURNWALDER

Registrato alla corte dei conti il 28 luglio 2000

Registro n. 1, foglio n. 29

01R0409

REGIONE SICILIA

LEGGE 30 aprile 2001, n. 5.

Bilancio di previsione della Regione Sicilia per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 21 del 7 maggio 2001)

(Omissis).

01R0469

LEGGE 3 maggio 2001, n. 6.

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 21 del 7 maggio 2001)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

Risultati differenziali

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *b*) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e considerati gli effetti della presente legge, il livello, massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 2001 resta determinato in termini di competenza in lire 463,475 miliardi e, tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno medesimo resta fissato in termini di competenza in lire 1.000 miliardi.

2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per gli anni 2002 e 2003 è determinato un saldo netto da finanziare ed impiegare rispettivamente pari a lire 131,475 miliardi e a lire 705,603 miliardi ed un livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 2002 pari a lire 800 miliardi.

3. Ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, l'assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare le operazioni finan-

ziarie di cui ai commi 1 e 2 nei limiti massimi ivi stabiliti. Sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 6.

4. In relazione all'assegnazione a favore della Regione, disposta dall'art. 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da corrispondere in quindici annualità costanti di lire 21 miliardi a decorrere dall'anno 2001, corrispondente ad un capitale mutuabile di almeno 200 miliardi di lire, l'assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato, per l'anno 2001, ad effettuare operazioni finanziarie per l'attualizzazione del relativo credito. L'entrata derivante dalle operazioni finanziarie di cui al presente comma, prevista per l'anno 2001 in lire 200 miliardi, è vincolata al finanziamento di interventi diretti a:

a) contenere i consumi ed i costi energetici delle piccole e medie imprese per lire 66,6 miliardi;

b) fronteggiare la crisi del settore agrumicolo per lire 66,7 miliardi;

c) sostenere iniziative ed investimenti nei comuni sede di impianti di raffinazione, estrazione e stoccaggio di prodotti petroliferi per lire 66,7 miliardi.

5. L'erogazione delle somme di cui al comma 4 è subordinata alla definizione delle operazioni di attualizzazione del limite di impegno assegnato dallo Stato.

Art. 2.

Fondi globali e tabelle

1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'art. 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 nelle misure indicate nelle tabelle *A* e *B*, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *c*) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le dotazioni da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi di spesa sono stabilite negli importi indicati, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, nella tabella *C* allegata alla presente legge.

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *d*) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella tabella *D* allegata alla presente legge sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, nella tabella medesima.

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *e*) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere pluriennale indicate nella tabella *E* allegata alla presente legge sono rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2001, 2002 e 2003, nella tabella medesima.

5. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *f*) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le leggi di spesa che si abrogano in quanto i relativi effetti sono esauriti o non sono più idonee alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria, sono quelle indicate nella tabella *F* allegata alla presente legge.

Art. 3.

Contributo di solidarietà nazionale

1. Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, è così sostituito:

«3. In relazione all'assegnazione del contributo di solidarietà nazionale ex art. 38 dello statuto della Regione, disposta dall'art. 55 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, da corrispondere in quindici annualità costanti di lire 56 miliardi a decorrere dall'anno 2001 ed in quindici annualità costanti di lire 94 miliardi a decorrere dall'anno 2002, l'assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato, per ciascuno degli anni 2000 e 2001, ad effettuare operazioni finanziarie per l'attualizzazione dei relativi crediti. Le entrate derivanti dalle operazioni finanziarie di cui al presente comma, previste per ciascuno degli anni 2000 e 2001 rispettivamente in lire 548 miliardi ed in lire 921 miliardi, sono accertate con imputazione al capitolo di entrata del bilancio della Regione relativo al fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 38 dello statuto della Regione Sicilia e sono destinate a spese di investimento».

2. Le operazioni finanziarie autorizzate per l'anno 2000 dall'art. 1, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, come sostituito dal comma 1, sono effettuate entro l'esercizio 2001, con imputazione alla competenza dell'esercizio medesimo.

3. Ai fini dell'ottimizzazione del risultato finanziario derivante dalla cessione del credito, l'assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a prestare le garanzie fidejussorie richieste.

TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 4.

Disposizioni in materia di residui attivi

1. Le entrate del bilancio della Regione accertate contabilmente fino all'esercizio 1999 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 2000, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili ed i relativi importi contribuiscono alla determinazione del risultato finanziario di gestione dell'esercizio 2000 medesimo.

2. Con decreti dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentite le competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1; copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

3. Qualora a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo sussistano eventuali crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.

Art. 5.

Tributo ambientale

1. È istituito un tributo ambientale (inciso omesso in quanto impugnato dal commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto), il cui gettito è destinato a finanziare iniziative volte alla salvaguardia alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente.

2. Il tributo trova applicazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui entra in vigore la presente legge. Per l'anno 2001 il gettito è valutato in lire 160 miliardi.

3. (Comma omesso in quanto impugnato dal commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

4. Il soggetto passivo del tributo è il possessore del gas metano vettoriato il quale è tenuto alla presentazione di una dichiarazione annuale, contenente gli elementi necessari a quantificare l'importo dovuto. La dichiarazione va presentata all'assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento finanze e credito, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il prelievo.

5. Il versamento del tributo deve essere effettuato direttamente alle casse regionali entro la fine di ciascun mese in rate mensili a titolo di acconto, ciascuna pari ad un dodicesimo dell'imposta commisurata alla base imponibile dell'anno precedente. Il conguaglio va effettuato, prima della presentazione della dichiarazione annuale, entro il mese di febbraio dell'anno successivo. Eventuali somme che dalla dichiarazione annuale risultino versate in eccedenza possono essere chieste a rimborso ovvero detratte dai versamenti relativi al periodo di imposta successivo.

6. (Comma omesso in quanto impugnato dal commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

7. I poteri in materia di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di rimborso e di irrogazione delle sanzioni competono all'assessorato regionale del bilancio e delle finanze - dipartimento finanze e credito.

8. Con decreto dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di versamento del tributo alla casse regionali. Con successivo decreto dello stesso assessore, da emanarsi entro il 31 dicembre 2001, è approvato il modello della dichiarazione annuale.

9. L'assessorato regionale del bilancio e delle finanze controlla le dichiarazioni presentate, verifica i versamenti eseguiti e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni stesse, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida

l'imposta. L'assessorato emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta nonché delle sanzioni e degli interessi. L'avviso deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il termine del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

10. L'assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvede all'accertamento in rettifica delle dichiarazioni nel caso di infedeltà ovvero all'accertamento di ufficio nel caso di omessa presentazione. A tale fine emette avviso di accertamento motivato recante anche la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta: nonché delle sanzioni e degli interessi. L'avviso deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero, nel caso di omessa presentazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione si sarebbe dovuta presentare.

11. La notifica dell'avviso di liquidazione nonché dell'avviso di accertamento può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

12. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e di accertamento l'assessorato può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti agli uffici pubblici competenti.

13. Le somme liquidate dall'assessorato regionale del bilancio e delle finanze per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità di cui al comma 8, entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, sono rimosse coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente.

14. Il contribuente può richiedere all'assessorato del bilancio e delle finanze il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi legali sino alla data dell'ordinativo di pagamento.

15. In caso di mancato versamento entro il termine previsto dalla presente legge trova applicazione una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro pari al trenta per cento dell'importo non versato. Per l'omessa presentazione dichiarazione entro il termine previsto dalla presente legge si applica una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro dal 100 al 200 per cento dell'imposta dovuta. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta. In materia di sanzioni trovano applicazione le norme contenute nel decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 472. In ogni caso sono altresì dovuti gli interessi legali sino alla data del versamento del tributo dovuto.

16. Le controversie sono attribuite alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 6.

Tassa per i rifiuti solidi urbani

1. L'importo della tassa ed accessori dovuti per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani per i locali adibiti a sede di istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado non può superare la categoria iniziale delle relative tariffe.

2. L'onere relativo alla tassa ed accessori di cui al comma 1 è posto a carico dei comuni per quanto attiene alle scuole materne, elementari e medie statali, ed alle province per quanto riguarda le istituzioni scolastiche statali di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 7.

Convenzioni agenzie fiscali delle entrate e delle dogane

1. Per la gestione delle funzioni esercitate dal dipartimento delle finanze e del credito in materia di riscossione dei tributi erariali di pertinenza regionale, l'assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare con le agenzie fiscali delle entrate e delle dogane le occorrenti convenzioni.

2. Con le stesse convenzioni può essere affidata alle agenzie fiscali la gestione delle funzioni inerenti l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei tributi propri della Regione.

Art. 8.

Recupero fondi di rotazione

1. I fondi di rotazione istituiti presso il Banco di Sicilia S.p.a. ai sensi delle seguenti leggi sono ridotti dell'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, art. 15 e successive modifiche ed integrazioni lire 35.000 milioni;

legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, art. 47 e successive modifiche ed integrazioni lire 5.000 milioni.

2. I fondi di rotazione istituiti presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) ai sensi delle seguenti leggi sono ridotti dell'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, art. 11 e successive modifiche ed integrazioni con riferimento allo stanziamento disposto dall'art. 26 della legge regionale 1^o settembre 1993, n. 25 (prestiti partecipativi) lire 20.000 milioni;

legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, art. 1 e successive modifiche ed integrazioni lire 5.000 milioni;

legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, art. 1 e successive modifiche ed integrazioni lire 2.000 milioni.

3. I fondi di rotazione istituiti presso l'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI) ai sensi delle seguenti leggi regionali sono ridotti dell'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1, art. 19 e successive modifiche ed integrazioni lire 496 milioni;

legge regionale 27 maggio 1987, n. 27, art. 11 e successive modifiche ed integrazioni lire 1.055 milioni;

legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, art. 18 e successive modifiche ed integrazioni lire 1.314 milioni.

4. Il fondo di rotazione istituito presso l'Ente di sviluppo agricolo (ESA) ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni è ridotto dell'importo di lire 35.000 milioni.

5. Le disponibilità derivanti dalle riduzioni di cui al presente articolo sono versate in entrata del bilancio della Regione entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESE

Art. 9.

Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti

1. Le somme eliminate per perenzione amministrativa fino all'esercizio 1992 non reiscritte in bilancio entro la data di entrata in vigore della presente legge sono eliminate dal conto generale del patrimonio della Regione per l'esercizio 2000. All'eventuale pagamento delle spese relative a somme eliminate si provvede, nei casi in cui sussista l'obbligo della Regione e sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, con le disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme da effettuarsi con decreti dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.

2. Con decreti dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1; copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio 2000.

3. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 1999 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 1998, ad eccezione degli interventi disposti dalla legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni, o qualora trattasi di investimenti diretti in opere e lavori pubblici fino all'esercizio 1995 cui, alla chiusura dell'esercizio 2000, non corrispondono obbligazioni da pagare, sono eliminati dalle scritture contabili e i relativi importi contribuiscono al miglioramento del risultato di gestione dell'esercizio 2000 medesimo.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo, così come definito dall'art. 20, comma 3, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicano la gara, stabilendo le modalità di appalto, ovvero vi siano comunque obbligazioni giuridicamente vincolanti alla stessa data.

5. Con decreti dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze su proposta delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 3; copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio 2000.

6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alla Azienda delle foreste demaniali della Regione Sicilia.

7. Le disposizioni dell'art. 6, commi 2 e 4, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, non si applicano agli impegni di spesa scaturenti dall'applicazione della legge regionale 9 agosto 1988, n. 15, relativi agli interventi nel settore dell'edilizia scolastica, per i quali alla data del 31 dicembre 2000 siano state avviate le procedure per l'utilizzo dei relativi finanziamenti.

Art. 10.

Reiscrizione di somme perente

1. Le somme perente di cui all'art. 10 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, sostituito dall'art. 52 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27 (capitolo ex 85359), escluse quelle per la concessione di contributi relativi ad opere già aggiudicate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono reiscritte con provvedimento dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze, su richiesta dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, nel capitolo di competenza per le finalità previste dall'art. 2, comma 6, dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3052 del 31 marzo 2000 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'assessore regionale per il territorio e l'ambiente impegna, anche in deroga al disposto dell'art. 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, come modificato dall'art. 64 della legge regionale 27 aprile 1999 n. 10, le somme di cui al comma 1 e successivamente le trasferisce, in base alle effettive esigenze, alla contabilità speciale intestata al presidente della Regione, nella qualità di commissario delegato del Ministro dell'interno per gli interventi previsti dall'art. 2, comma 6, della citata ordinanza ministeriale.

Art. 11.

Rinnovi contrattuali

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 il fondo di cui all'art. 9 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni è destinato alla contrattazione economica biennale del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato escluso quello con qualifica dirigenziale.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 nel bilancio della Regione è istituito un fondo destinato alla contrattazione economica biennale per il personale con qualifica dirigenziale, prevista dall'art. 13 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

3. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni le parole «contrattazione triennale» sono sostituite con le parole «contrattazione economica biennale», e le parole «legge di bilancio» sono sostituite con le parole «legge finanziaria».

4. Al comma 5 dell'art. 9 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni le parole «accordo triennale» sono sostituite con le parole «accordo economico biennale».

5. Al fondo destinato alla contrattazione economica biennale per il personale con qualifica dirigenziale di cui al comma 2 si applicano le disposizioni dell'art. 9, commi da 2 a 6, della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Il fondo di cui al comma 1 è determinato in lire 43.000 milioni per l'anno 2001 relativamente agli oneri per il biennio 2000-2001 e in lire 8.900 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

7. Il fondo di cui al comma 2 è determinato in lire 11.000 milioni per l'anno 2001 relativamente agli oneri per il biennio 2000-2001 e in lire 2.100 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

Art. 12.

*Fondo di cui all'art. 13 della legge regionale
15 maggio 2000, n. 10 e fondo efficienza servizi*

1. Ai sensi dell'art. 13 della legge regionale, 15 maggio 2000, n. 10, e per la prima applicazione dell'articolo medesimo, è istituito nel bilancio della Regione per l'esercizio 2001 - rubrica bilancio e tesoro il fondo per il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale con qualifica dirigenziale, con una dotazione finanziaria di lire 60.000 milioni.

2. Con decreto del presidente della Regione sono stabilite le linee guida per la definizione dei contratti individuali della dirigenza.

3. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito fra i rami dell'amministrazione regionale con decreti dell'assessore per il bilancio e le finanze in base alle linee guida di cui al comma 2 e sentite le competenti amministrazioni.

4. In dipendenza dell'applicazione del comma 1 lo stanziamento per fondo efficienza servizi destinato al finanziamento della parte variabile della retribuzione del personale è rideterminato in lire 100.000 milioni per l'anno 2001 ed è destinato esclusivamente al personale con qualifica diversa da quella dirigenziale; per gli anni successivi detto stanziamento viene previsto nel medesimo importo dell'anno 2001.

Art. 13.

Strutture museali

1. Al fine di agevolare lo sviluppo di sistemi economici intorno alla fruizione dei beni artistici, archeologici e museali, di archeologia industriale e delle tradizioni popolari, sono concessi ai comuni nel cui territorio i beni stessi ricadono contributi per la istituzione, il potenziamento e la gestione di strutture museali, nonché per l'adeguamento ambientale di elementi architettonici in centri storici.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 11.600 milioni per l'esercizio finanziario 2001, di cui lire 1.000 milioni al comune di Centuripe per la gestione e l'acquisto di attrezzature necessarie per il buon funzionamento della struttura museale; lire 1.000 milioni al comune di Sciarra per la istituzione di un museo archeologico e delle tradizioni da utilizzare per la sistemazione di manufatto esistente anche se realizzato per finalità diverse; lire 1.000 milioni al comune di Casteltermeni per il riattamento, la sistemazione e la manutenzione delle strutture del «Museo Miniera Cozzo Disi», per la realizzazione delle cui opere il comune si avvarrà del Corpo regionale delle miniere; lire 2.000 milioni destinati al comune di Calatafimi-Segesta per la istituzione del museo archeologico e per l'adattamento e la sistemazione di manufatto esistente, anche se realizzato per altre finalità nonché per gli arredi; lire 1.000 milioni al comune di Tremestieri Etneo per la realizzazione del «Museo del carretto siciliano», da destinare all'acquisizione o alla realizzazione del manufatto nonché alla sua sistemazione ed all'acquisizione dei beni da esporre; lire 1.000 milioni al comune di Bisacchino per l'ampliamento, la sistemazione e l'acquisto di manufatti espositivi nonché per l'acquisto di strumenti tecnologici a servizio della struttura; lire 500 milioni al comune di Siracusa per la sistemazione dei locali destinati al «Museo del mare» e lire 500 milioni per l'acquisto o la sistemazione di manufatti espositivi, nonché per l'acquisto di strumenti tecnologici al servizio della struttura, per il «Museo del Teatro classico»; lire 500 milioni al comune di Alcamo per la realizzazione, all'interno del Castello dei Conti di Modica, del «Museo del vino e delle tradizioni»; lire 600 milioni al comune di Mistretta da destinare all'acquisizione e sistemazione di manufatti espositivi, nonché di manufatti attinenti le

finalità museali; lire 700 milioni al comune di Mazara del Vallo al fine di realizzare un intervento di compatibilità architettonica tra gli edifici pubblici della Piazza della Repubblica; lire 800 milioni al comune di Gibellina per la manutenzione e valorizzazione delle opere d'arte contemporanea; lire 1.000 milioni al comune di Bronte per la sistemazione di manufatti espositivi e l'acquisto di strumenti tecnologici per l'istituzione del Museo della pietra lavica e delle tradizioni artigiane ed agricole dell'Etna, nei locali del Castello Nelson.

Art. 14.

Museo archeologico in Catania

1. L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare all'ente locale competente la somma di lire 1.000 milioni per l'acquisto o la realizzazione di elementi espositivi da ubicare nel sito museale in forza di protocollo d'intesa con la Regione per l'istituzione di un museo archeologico in Catania.

Art. 15.

Atlante linguistico

1. L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare una convenzione con il Dipartimento di scienze filologiche e linguistiche dell'Università degli studi di Palermo per la realizzazione dell'Atlante linguistico della Sicilia e dell'Archivio delle parlate siciliane.

2. Nella convenzione di cui al comma 1 deve essere previsto che il Dipartimento di scienze filologiche e linguistiche dell'Università degli studi di Palermo si avvalga, per la realizzazione dell'Atlante, anche della collaborazione di docenti e ricercatori delle Università degli studi di Catania e Messina.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è stanziata per l'anno 2001 la somma di lire 1.000 milioni.

Art. 16.

Museo degli arazzi di Marsala

1. L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere un contributo di lire 400 milioni all'Associazione «Amici del Museo della Matrice - Museo degli Arazzi di Marsala», per l'acquisto o la sistemazione di manufatti espositivi, nonché per l'acquisto di strumenti tecnologici al servizio della struttura.

Art. 17.

Teatro comunale di Caltanissetta

1. Al Teatro comunale di Caltanissetta è concesso, per l'esercizio finanziario 2001, un contributo di lire 500 milioni per l'acquisizione di strumenti tecnologici e la realizzazione di materiali di scena.

Art. 18.

Museo interdisciplinare di Caltanissetta

1. Al Museo interdisciplinare di Caltanissetta è concesso, per l'esercizio finanziario 2001, un contributo di lire 500 milioni per l'acquisto o la realizzazione di attrezzature espositive, didattiche e tecnologiche.

Art. 19.

Celebrazioni Vincenzo Bellini e Giuseppe Verdi

1. Al fine di incrementare il flusso turistico culturale e musicale, l'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a predisporre un programma di iniziative, di intesa con l'ente autonomo Teatro Bellini di Catania, per celebrare la ricorrenza del bicentenario della nascita del grande compositore siciliano Vincenzo Bellini e per il centenario della morte di Giuseppe Verdi. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 2.000 milioni.

Art. 20.

Teatro Pirandello di Agrigento

1. L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere un contributo straordinario di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 2001 al Teatro comunale Luigi Pirandello di Agrigento per la realizzazione o l'acquisto di attrezzature scenografiche, strumenti e materiali didattici e tecnologici per la scuola.

Art. 21.

Parco Museo Jalari

1. In considerazione della grande rilevanza culturale, etnografica, paesaggistica ed ambientale ed al fine di incrementare le attività istituzionali, l'organizzazione di mostre e convegni, escursioni etno-antropologiche con fruizione del Parco anche da parte di categorie disagiate, la preparazione dei giovani alla guida ambientale e la conservazione di antichi mestieri, l'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere in favore del Parco Museo Jalari, Associazione culturale di Barcellona Pozzo di Gotta un contributo di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 2001, per l'acquisto o la sistemazione di manufatti espositivi, nonché per l'acquisto di strumenti tecnologici al servizio della struttura.

Art. 22.

Articolo omissso in quanto impugnato dal commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto

Art. 23.

Archivio dell'Autonomia siciliana

1. Al fine di diffondere le conoscenze relative all'attività istituzionale ed alla storia, anche parlamentare della Regione, è istituito l'archivio audiovisivo e multi mediale dell'Autonomia siciliana.

2. L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad acquisire il materiale ed i relativi diritti, riguardanti le riprese video delle sedute dell'assemblea.

3. Il materiale, opportunamente digitalizzato, viene conservato presso le strutture dell'assemblea regionale siciliana che può renderlo disponibile anche tramite il proprio sistema informativo automatizzato.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'esercizio finanziario 2001.

Art. 24.

Personale docente universitario

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 26, aggiungere le parole: «Al fine di incentivare la mobilità del personale docente universitario ed in relazione a quanto previsto dall'art. 8 del decreto ministeriale 27 luglio 2000, n. 340 la somma di lire 1.000 milioni è destinata, a decorrere dall'anno 2001, al relativo intervento».

Art. 25.

Scuola regionale di sport

1. La disposizione prevista dall'art. 48 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4, così come integrata e modificata dall'art. 2, tabella C, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, è interpretata autenticamente nel senso che il contributo previsto può essere utilizzato per tutte le funzioni ed attività necessarie al funzionamento della scuola regionale di sport per la Sicilia ivi comprese le spese per:

- a) attività didattica, di formazione e di aggiornamento;
- b) attività di studio, di ricerca e sperimentazione;
- c) organizzazione e partecipazione a seminari, corsi mostre e convegni;
- d) stampa e redazione di documentazione;
- e) produzione editoriale ed audiovisiva;
- f) progetti finalizzati;

g) acquisto di libri, riviste, CD, strumenti audiovisivi, apparecchiature informatiche, macchine e arredi d'ufficio e relativa manutenzione, beni di consumo e mezzi di trasporto, attrezzatura sportiva;

h) noleggi e canoni;

i) compensi, spese, rimborsi per prestazioni e collaborazioni professionali ed incarichi di studio e ricerca.

Art. 26.

Banca del sangue cordonale

1. Per consentire il potenziamento ed il miglior funzionamento della banca del sangue cordonale del centro di riferimento regionale, di cui al D.A. n. 30449 del 28 ottobre 1999, viene stanziata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, una somma di lire mille milioni l'anno per tre anni. Dopo il terzo anno, il finanziamento è ridotto, ogni anno, di una somma pari al ricavo ottenuto dalla concessione delle unità ai centri trapianto che ne fanno richiesta. La somma stanziata ogni anno è utilizzata per il personale che opera nella banca, per le spese relative al trasferimento delle unità dai centri di raccolta alla banca del sangue cordonale di Sciacca, per lo studio, la tipizzazione e la criopreservazione delle unità, per il rinnovo delle attrezzature, per promuovere campagne di informazione sulla donazione di sangue cordonale e midollo osseo ed infine per i corsi di addestramento per il personale ostetrico di tutte le divisioni di ostetricia degli ospedali e delle cliniche private della Sicilia. Ogni anno è presentata, da parte del responsabile del servizio trasfusionale dell'azienda di Sciacca, una dettagliata relazione sull'attività svolta. Nella relazione si deve fare riferimento al numero di unità criopreservate e al numero di unità cedute ai centri di trapianto di midollo.

2. Gli stanziamenti di cui al comma 1 gravano sul fondo sanitario regionale.

Art. 27.

Trasporto non di linea in servizio di piazza

1. A valere sullo stanziamento di cui all'art. 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, per l'anno 2001, l'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad utilizzare la somma di lire 2.000 milioni per far fronte ai pagamenti di cui alle istanze relative alle annualità 1998 e 1999.

Art. 28.

Filiera lattiero casearia

1. L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a disporre, per ciascuno degli esercizi finanziari 2001, 2002 e 2003, al consorzio per la ricerca sulla filiera lattiero casearia, istituito ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88 e all'art. 2 della legge regionale 7 novembre 1995, n. 81, stanziamenti pari a lire 4.000 milioni.

2. All'onere di cui al comma 1, si fa fronte a carico delle disponibilità del capitolo 143305 del bilancio della Regione.

Art. 29.

Cartolarizzazione dei crediti delle imprese

1. Al fine di accelerare le procedure di accertamento dei contributi richiesti ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e relative disposizioni di attuazione, per i quali non sia stata completata, entro la data di entrata in vigore della presente legge, la verifica dell'Ispettorato provinciale del lavoro, le imprese presentano una dichiarazione di conformità resa da soggetto abilitato all'esercizio della professione di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. Tale dichiarazione è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445 ed è presentata, a pena di decadenza dal diritto ai contributi, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2.

2. L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana con proprio decreto disposizioni attuative concernenti il contenuto e le modalità di presentazione della dichiarazione di conformità e delle eventuali verifiche da effettuarsi da parte degli uffici provinciali del lavoro.

3. La dichiarazione di conformità attesta in via definitiva l'ammontare dei contributi dovuti a ciascuna impresa in relazione alla totalità delle domande dalla stessa presentate ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, fatta eccezione per i contributi già accertati a seguito di verifica da parte dell'Ispettorato provinciale del lavoro.

4. Decorsi novanta giorni dalla data finale di presentazione delle dichiarazioni di conformità, e comunque entro centoventi giorni da tale data, l'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione emana apposito decreto di riconoscimento di debito e di liquidazione dello stesso nei confronti dei beneficiari. Il debito complessivo riconosciuto non può superare il limite di impegno autonzato con il comma 9.

5. I crediti certificati dal decreto emanato di cui al comma 4 possono formare oggetto di cessione nel quadro di operazioni di cartolarizzazione poste in essere ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 e secondo le modalità previste dalla stessa legge.

6. Per favorire il perfezionamento di operazioni di cartolarizzazione dei crediti derivanti dall'art. 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, la Regione ritiene validi ed efficaci gli atti di cessione tra le imprese e le società per la cartolarizzazione dei crediti (inciso omissso in quanto impugnato dal commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

7. Gli atti di cessione devono essere notificati, mediante lettera raccomandata, all'assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione e sono resi pubblici dalle società per la cartolarizzazione dei crediti secondo le modalità di cui all'art. 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130.

8. L'assessorato regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a sottoscrivere con le società per la cartolarizzazione dei crediti gli atti e i documenti necessari per il perfezionamento delle operazioni di cartolarizzazione dei contributi di cui all'art. 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, concordando, altresì, che successivamente alla cessione in favore della società per la cartolarizzazione dei crediti, le eventuali contestazioni relative al possesso dei requisiti per l'erogazione dei contributi possano essere fatte valere dalla Regione esclusivamente nei confronti delle imprese cedenti.

9. Per provvedere al pagamento dei debiti di cui al comma 4 la Regione è autorizzata ad assumere un limite di impegno settennale di lire 55.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002. Le erogazioni annuali devono essere effettuate entro il 30 ottobre di ciascun anno.

Art. 30.

Cartolarizzazione dei crediti della sanità

1. I crediti vantati dalle aziende unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere nei confronti della Regione, ammontanti complessivamente a lire 1.217.772 milioni, di cui lire 527.637 milioni relativi all'esercizio 1995, lire 436.953 milioni relativi all'esercizio 1997 e lire 253.182 milioni relativi all'esercizio 1998 e riconosciuti da un apposito decreto emanato dall'assessorato regionale per la sanità, sono pagati dalla Regione con le modalità di cui ai successivi commi.

2. I crediti certificati dal decreto emanato ai sensi del comma 1 possono formare oggetto di cessione nel quadro di operazioni di cartolarizzazione poste in essere ai sensi e con le modalità di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130.

3. Gli atti di cessione sono effettuati (inciso omissso in quanto impugnato dal commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto) e sono validi ed efficaci nei confronti della Regione.

4. Le società per la cartolarizzazione dei crediti provvedono a comunicare l'elenco e l'ammontare dei crediti ad esse ceduti secondo le modalità di cui all'art. 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130.

5. Le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono autorizzate a sottoscrivere con le società per la cartolarizzazione dei crediti gli atti e i documenti necessari per il perfezionamento delle operazioni di cartolarizzazione.

6. Per provvedere al pagamento delle somme di cui al comma 1 la Regione è autorizzata ad assumere un limite di impegno decennale di lire 61.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002. Il pagamento delle rate annuali deve essere effettuato entro il 30 giugno di ogni anno.

7. La Regione è autorizzata a cancellare dal proprio patrimonio, nell'esercizio finanziario 2001, i debiti di cui al comma 1 per complessive lire 1.217.772 milioni.

Art. 31.

Mondiali di ciclismo 1994

1. L'assessorato regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad assumere direttamente a proprio carico gli oneri finanziari relativi ai pagamenti residui per le forniture di beni e servizi commissionati dal comitato organizzatore mondiali di ciclismo 1994 per la realizzazione della manifestazione ciclistica, quali risultati già agli atti dell'amministrazione.

2. Per far fronte agli oneri previsti dal comma 1 è autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario 2001, di lire 4.000 milioni, quantificata in ragione delle somme non ancora erogate a beneficio della realizzazione della manifestazione e già deliberate ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 25 maggio 1990, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di ridurre percentualmente i pagamenti assentiti in virtù delle previsioni contenute al precedente comma in proporzione allo stanziamento finanziario autorizzato.

3. I pagamenti autorizzati ai sensi del presente articolo sono effettuati per le forniture di beni e le prestazioni di servizi che risultino conformi a quanto prescritto nel protocollo d'intesa intercorso tra l'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti ed il comitato organizzatore mondiali di ciclismo 1994 e nelle norme di contabilità di Stato e sono liquidati nei limiti di tale conformità.

Art. 32.

Contributi agli esercenti autoservizi pubblici locali

1. Una quota di lire 30.000 milioni dello stanziamento previsto nell'esercizio finanziario 2001 sul capitolo 478104 del bilancio della Regione è destinata al saldo dei contributi relativi all'esercizio 2000. La rimanente quota di lire 50.000 milioni è destinata ad acconto dei contributi afferenti l'esercizio 2001 agli attuali concessionari degli autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone.

Art. 33.

Ceris di

1. L'assessorato regionale dell'industria è autorizzato ad avvalersi del Cerisid per l'attività di formazione delle imprese che operano in Sicilia e nel bacino del Mediterraneo ai fini dell'utilizzazione dei finanziamenti dei programmi di iniziativa comunitaria che realizzano forme di partenariato e collaborazione transnazionale e transfrontaliera; a tal fine è autorizzata per l'anno 2001 la spesa di lire 500 milioni.

Art. 34.

Polo universitario di Enna

1. L'assessorato regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere al presidente della provincia di Enna un contributo di lire 4.000 milioni al fine di acquisire o realizzare strutture, apparati tecnologici e didattici per il funzionamento ed il potenziamento del IV polo universitario con sede a Enna.

Art. 35.

Definizione rapporti economici Regione - Università di Palermo

1. In analogia a quanto disposto per le aziende sanitarie dall'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'assessorato regionale per la sanità, a chiusura del contenzioso esistente, è autorizzato a corrispondere in favore dell'Università degli studi di Palermo le somme relative al rimborso dei costi per beni, servizi e personale, sostenuti dalla medesima per la erogazione dell'assistenza sanitaria in convenzione riguardante il periodo 1° gennaio 1991-31 dicembre 1994, secondo l'importo che risulterà dalla ricognizione straordinaria dei debiti relativi a tale periodo, certificata dall'organo di revisione della stessa Università.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1, si fa fronte mediante l'utilizzo del fondo sanitario regionale fino all'importo di lire 120.000 milioni.

Art. 36.

Cofinanziamenti regionali

1. Il cofinanziamento regionale degli interventi per la continuità territoriale della Sicilia, previsti dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, è determinato come segue:

a) per l'art. 133 nella misura del 50 per cento del contributo statale pari a lire 12.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 25.000 milioni a decorrere dall'anno 2002;

b) per l'art. 134 nella misura del 40 per cento del contributo statale pari a lire 40.000 milioni per l'anno 2001;

c) per l'art. 135 nella misura del 50 per cento del contributo statale pari a lire 25.000 milioni per l'anno 2001 e a lire 50.000 milioni a decorrere dall'anno 2002.

2. Il cofinanziamento regionale dei programmi a favore dei Centri assistenza tecnica (CAT) di cui all'art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è determinato, per l'anno 2001, in lire 6.602 milioni.

3. Il cofinanziamento regionale degli interventi a favore dell'imprenditoria femminile di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, è determinato, per l'anno 2001, in lire 11.000 milioni.

4. Il cofinanziamento regionale degli interventi previsti dall'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, è determinato, per l'esercizio finanziario 2001, in lire 5.661 milioni.

5. Il cofinanziamento regionale del fondo nazionale per gli interventi nel settore del commercio, previsto dall'art. 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è determinato in lire 6.602 milioni, di cui lire 6.500 milioni già iscritti nel bilancio dell'esercizio finanziario 2000 e lire 102 milioni a carico dell'esercizio finanziario 2001.

6. Al fine di incentivare nella Regione la produzione di energia alternativa, l'assessore regionale per l'industria è autorizzato a:

a) cofinanziare per l'anno 2001 il programma «Tetti fotovoltaici» di cui all'art. 1 del decreto del Ministero dell'ambiente del 22 dicembre 2000, con l'importo di lire 1.500 milioni;

b) partecipare alla costituzione, come azionista di minoranza con un apporto di lire 250 milioni ed una quota non superiore al 25 per cento del capitale sociale, di una società con l'ENEA ed altri soggetti pubblici e privati per la realizzazione di impianti di produzione energetica mediante lo sfruttamento dell'energia solare termoelettrica, nell'ambito delle previsioni dell'art. 111 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. La presidenza della Regione è autorizzata a partecipare, a titolo di cofinanziamento, a progetti e studi di partenariato transnazionale finanziati dall'Unione europea o da organismi associativi internazionali della quale la Regione fa parte. A tal fine è stanziata, per l'anno 2001, la somma di L. 300 milioni.

Art. 37.

Servizio di riscossione

1. (Inciso omissso in quanto impugnato dal commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto) l'assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a corrispondere all'agente della riscossione il rimborso delle anticipazioni relative a domande di inesigibilità oggetto di definizione automatica di cui all'art. 79 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

2. L'importo globale da corrispondere di cui al comma 1 non può essere superiore a lire 64.800 milioni ed è erogato in sette rate annuali di lire 9.257 milioni a decorrere dall'esercizio 2001.

3. Per le finalità di cui all'art. 20, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, è autorizzata una integrazione di spesa di lire 21.686 milioni, da corrispondere all'agente della riscossione in sette rate annuali di lire 3.098 milioni a decorrere dall'esercizio 2001.

4. Per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001 sono corrisposte al concessionario della riscossione, a valere sugli stanziamenti del capitolo 216516 del bilancio della Regione, somme pari all'eventuale differenza tra la metà della media delle remunerazioni spettanti per gli anni 1997 e 1998 ai sensi dell'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 ed ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 10 novembre 1997, n. 42 e quelle spettanti in applicazione dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo

13 aprile 1999, n. 112. L'erogazione di tali somme è effettuata, sulla base di rilevazioni infrannuali delle esigenze, con decreto dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze.

Art. 38.

Assegnazioni alle province regionali

1. Al fine del riequilibrio delle assegnazioni effettuate alle province regionali nell'anno 1999, il capitolo 183304 è incrementato della somma di lire 25.000 milioni mediante pari riduzione del capitolo 183303.

Art. 39.

Trasporto gratuito soggetti portatori di handicap

1. La copertura degli oneri per il trasporto gratuito urbano ed extraurbano in favore dei soggetti portatori di handicap, sancito dall'art. 21 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni, deve ritenersi aggiuntiva ai contributi corrisposti alle aziende pubbliche e private, agli enti locali e loro consorzi esercenti i trasporti pubblici di persone di cui alla legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni, nel limite dell'importo di lire 1.000 milioni.

Art. 40.

Anticipazioni contributi comunitari

1. Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea a valere sul Sotto-Asse prioritario 2.4 Sotto-Quadro comunitario di sostegno Sicilia 1994-1999, per le sovvenzioni globali, di cui all'art. 5 del regolamento CE del 20 luglio 1993, n. 2081, il dirigente generale del Dipartimento regionale bilancio e tesoro è autorizzato, previo rilascio, da parte della presidenza della Regione, delle certificazioni di cui all'art. 21 del regolamento CE 20 luglio 1993, n. 2082, ad anticipare agli organismi intermediari BIC Sicilia S.p.a., Cosvis S.p.a. e Gela Sviluppo S.p.a. la quota di saldo del contributo comunitario. Detti organismi, a tal fine, presentano preliminarmente apposita garanzia fidejussoria in favore della Regione, prestata da istituti di credito o primarie compagnie di assicurazione o intermediari finanziari con oneri a totale loro carico, in base allo schema di cui al decreto del Ministro del tesoro del 22 aprile 1997. Le somme anticipate per conto dell'Unione europea sono recuperate sugli accrediti che sono disposti dall'Unione stessa a titolo di saldo delle sovvenzioni globali di cui al presente articolo. Per gli eventuali mancati o parziali rientri delle somme anticipate, a causa del non riconoscimento della spesa da parte dell'Unione europea, sono attivate le necessarie azioni di recupero nei confronti degli organismi intermediari di cui al presente articolo, ai fini del reintegro delle somme anticipate. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato lo stanziamento di lire 23.000 milioni per l'esercizio finanziario 2001. Sulle disponibilità del predetto stanziamento gravano altresì gli oneri necessari al rilascio delle certificazioni di competenza della Regione sulle domande di pagamento a saldo degli organismi intermediari di cui al presente articolo.

Art. 41.

Reiscrizione

1. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la reiscrizione della somma di lire 393 milioni sul capitolo 642808, per provvedere al pagamento delle obbligazioni non soddisfatte a causa della loro eliminazione dal conto del patrimonio della Regione ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

Art. 42.

Garanzie in favore IACP di Catania

1. Al fine di definire l'esposizione debitoria dell'Istituto autonomo delle case popolari di Catania nei confronti della Sicilcassa S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, l'assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a prestare garanzia sussidiaria fino all'importo di lire 35.000 milioni a favore del suddetto istituto di credito. L'onere per l'anno 2001 è valutato in lire 200 milioni e grava sul capitolo 214102.

Art. 43.

Esecuzione opere

1. L'assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2001, ad impegnare sugli stanziamenti di competenza dei seguenti capitoli le somme a fianco di ciascuno di essi indicate, relative all'esecuzione delle opere per le quali è stata indetta la gara di appalto entro il 31 dicembre 2000:

	Milioni di lire
capitolo 672005	2340
capitolo 672006	6820
capitolo 672009	569

Art. 44.

Interventi in favore dei lavoratori della K&M

1. A carico del «Fondo di riserva speciale» del bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, di cui all'art. 8 del decreto legislativo del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 600 milioni per il pagamento di una mensilità ordinaria in favore dei lavoratori della società K&M con sede in Palermo, rimasti privi di retribuzione a seguito dello stato di crisi della medesima società. La somma autorizzata dal presente articolo è accreditata all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo, che provvede ai relativi pagamenti sulla base degli elenchi nominativi dei dipendenti risultanti iscritti alla data del 31 marzo 2001 nei registri obbligatori della società medesima. La somma autorizzata, per la parte effettivamente utilizzata, costituisce anticipazione di provvidenze che saranno disposte dallo Stato a seguito della dichiarazione dello stato di crisi della società K&M.

Art. 45.

Attività ispettiva

1. A valere sulle disponibilità del capitolo 343701 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2001, la somma di lire 1.500 milioni è destinata al pagamento delle spese relative all'attività ispettiva svolta negli anni dal 1995 al 1999 dalle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativistico della Sicilia nei confronti delle cooperative aderenti, ai sensi dell'art. 21, comma 3, della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36.

Art. 46.

Teatro stabile di Palermo

1. Lo stanziamento del capitolo 377318, relativo all'esercizio finanziario 2001, è destinato quanto a lire 280 milioni quale contributo di partecipazione all'Associazione teatro stabile di Palermo relativo all'esercizio finanziario 1998.

Art. 47.

Contributi all'Associazione culturale ricerche teologiche e sociali e allo studio teologico San Paolo

1. Il contributo annuo autorizzato dall'articolo della legge regionale 4 giugno 1980, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni, è destinato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, per due terzi all'Associazione culturale per la promozione degli studi e delle ricerche teologiche e sociali in Sicilia, con sede in Palermo, e per un terzo allo Studio teologico San Paolo con sede in Catania.

2. Le assegnazioni disposte ai sensi del presente articolo in favore dell'associazione culturale per la promozione degli studi e delle ricerche teologiche e sociali in Sicilia, con sede in Palermo, nei limiti di cento milioni, sono destinate alla Curia arcivescovile di Palermo per la manutenzione ordinaria della Cattedrale.

Art. 48.

Contributo straordinario ARCES

1. Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 8, l'assessore regionale per beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziari 2001, un contributo straordinario di lire 400 milioni a l'Associazione centro attrezzature residenziali cultura educative siciliane (ARCES).

Art. 49.

Osservatorio permanente sulla criminalità organizzata

1. Nell'ambito delle iniziative previste dal POR Sic ha 2000-2006 per la sicurezza e la legalità, è istituito l'Osservatorio permanente sulla criminalità organizzata quale strumento di garanzia di trasparenza nella gestione fondi regionali, statali e comunitari, con particolare riferimento ai fondi di cui alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32. L'Osservatorio è organo di consulenza della presidenza della Regione e degli enti locali territoriali anche per la gestione dei fondi strutturali comunitari relativi ai cofinanziamenti in Sicilia; contribuisce, altresì, ad incrementare lo studio dei problemi concernenti il fenomeno della criminalità organizzata, nei suoi aspetti regionali, nazionali ed internazionali. L'Osservatorio può stipulare una convenzione con l'Istituto superiore internazionale di scienze criminali di Siracusa anche per ubicare la sede centrale dell'Osservatorio presso lo stesso istituto. L'Osservatorio può altresì articolarsi in sedi distaccate.

2. Il consiglio di presidenza dell'Osservatorio è costituito:

- a) dal Presidente dell'Istituto di scienze criminali di Siracusa;
- b) da quattro membri scelti tra i componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore scienze criminali di Siracusa;
- c) dal responsabile delle relazioni esterne dell'Istituto;
- d) da altri due membri di nomina, rispettivamente del presidente dell'assemblea regionale siciliana e del presidente della Regione Sicilia.

3. La carica di membro del consiglio di presidenza dell'Osservatorio è incompatibile con la carica di membro del Parlamento, di deputato dell'assemblea regionale siciliana e con le altre cariche elettive presso gli enti locali territoriali.

4. I componenti del consiglio di presidenza dell'Osservatorio nonché il personale addetto all'attività dell'Osservatorio o che collabora o svolge attività per esso sono tenuti al segreto sui fatti e documenti per i quali il consiglio di presidenza stabilisca che non debbano essere divulgati.

5. Nel quadro delle finalità di cui al comma 1 l'Osservatorio svolge, oltre alle attività promosse dal consiglio di presidenza, quella di raccolta e analisi degli studi giuridici e delle ricerche di carattere informativo prodotte da enti ed organismi nazionali ed internazionali interessati al fenomeno sulla criminalità organizzata, anche al fine di incentivare la collaborazione tra l'autorità giudiziaria e l'autorità politico-amministrativa.

6. L'Osservatorio produce un rapporto riepilogativo delle attività svolte nel corso dell'anno che è inviato, oltre che al presidente della Regione siciliana, alla commissione dell'assemblea regionale siciliana di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia, ai Ministeri della giustizia, dell'interno, degli affari esteri, nonché ad ogni altra istituzione che si ritiene utile informare sull'attività dell'Osservatorio.

7. Il consiglio di presidenza dell'Osservatorio, entro novanta giorni dall'istituzione dell'Osservatorio stesso, disciplina l'attività del medesimo con apposito regolamento.

8. Per la costituzione dell'Osservatorio è autorizzata per l'anno finanziario 2001 la spesa di lire 2000 milioni.

9. Per lo svolgimento dell'attività dell'Osservatorio è autorizzata l'erogazione di un contributo annuo di lire 800 milioni a decorrere dall'anno 2002.

Art. 50.

Vittime della mafia

1. Il sostegno alla formazione in favore degli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata previsto dall'art. 3 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, è erogato, a domanda, con decorrenza dall'anno in cui si è verificato l'evento delittuoso.

Art. 51.

Fruizione sociale beni confiscati alla mafia

1. Per il riuso e la fruizione sociale dei beni confiscati alla mafia e assegnati ai comuni, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 109, è istituito un fondo di rotazione di lire 1.000 milioni nell'anno 2001 per la redazione di piani di utilizzo e di studi di fattibilità nonché per la progettazione tecnica delle opere necessarie ad adeguare tali beni agli obiettivi sociali e/o produttivi individuati nei suddetti piani e studi.

2. Il fondo è alimentato dalle somme che i comuni provvederanno a rimborsare all'atto dell'erogazione del finanziamento degli interventi e delle opere, qualora questo comprenda anche le spese di progettazione. Indipendentemente dal finanziamento delle opere i comuni sono comunque tenuti, entro novanta giorni dalla consegna dei lavori, a versare al fondo di rotazione istituito col presente articolo le somme anticipate dalla Regione.

TITOLO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BILANCIO E CONTABILITÀ

Art. 52.

*Integrazioni e modifiche alla legge regionale n. 47/1977
e alla legge regionale n. 10/1999*

1. I commi della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni sono numerati mediante numeri cardinali.

2. L'art. 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Bilancio annuale di previsione*). — 1. La gestione finanziaria della Regione si svolge in base al bilancio annuale. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

2. Le previsioni del bilancio annuale della Regione sono formulate in termini di competenza e di cassa.

3. La Regione adotta ogni anno, insieme con il bilancio annuale di previsione, un bilancio pluriennale.

4. Il bilancio annuale e quello pluriennale sono presentati dal Governo regionale all'assemblea regionale siciliana, allegati ad un unico disegno di legge, entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre e sono approvati dall'assemblea, entro il mese di dicembre.

5. Il bilancio annuale di previsione è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo.

6. Il bilancio annuale di previsione è articolato, sia per l'entrata che per la spesa, in unità previsionali di base, stabilite in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione. Le unità previsionali di base sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze della Regione.

7. Con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio della Regione sono annualmente individuate, in allegati alla legge medesima, le unità previsionali di base e le funzioni-obiettivo determinate con riguardo alle esigenze di definire le politiche regionali di settore e di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile anche in termini di servizi finali resi ai cittadini.

8. Lo stato di previsione dell'entrata è articolato per:

a) centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali e altri uffici equiparati cui è affidata la relativa gestione;

b) titoli, secondo che riguardino entrate correnti, entrate in conto capitale, entrate per accensione di prestiti e, ove ritenuto necessario per le esigenze dell'amministrazione, entrate per contabilità speciali e per partite di giro;

c) aggregati economici, secondo la natura delle entrate (tributi erariali spettanti alla Regione, altre entrate erariali spettanti alla Regione, tributi propri, entrate proprie extratributarie, trasferimenti correnti, trasferimenti in conto capitale, altre entrate in conto capitale);

d) unità previsionali di base secondo la tipologia dei cespiti, su cui si manifesta la volontà di voto o decisionale dell'assemblea regionale siciliana.

9. Lo stato di previsione della spesa è articolato per:

a) centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali e altri uffici equiparati cui è affidata la relativa gestione;

b) titoli, secondo che riguardino spese correnti, spese in conto capitale, spese per rimborso di prestiti e, ove ritenuto necessario per le esigenze dell'amministrazione, spese per contabilità speciali e per partite di giro;

c) aggregati economici, secondo la natura delle spese (spese di funzionamento, spese per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi, spese per interventi di parte corrente, spese per oneri del debito pubblico regionale, oneri comuni, spese per investimenti, altre spese per interventi in conto capitale, oneri comuni);

d) unità previsionali di base secondo la tipologia delle spese, su cui si manifesta la volontà di voto o decisionale dell'assemblea regionale siciliana.

10. Per ogni unità previsionale di base del bilancio annuale di previsione sono indicati:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce. Con riguardo alle entrate erariali spettanti alla Regione si intendono per accertate le somme versate nelle apposite contabilità speciali o direttamente nella cassa regionale;

c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare o delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza e in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate nella cassa regionale e per pagate le somme erogate dalla cassa regionale.

11. Fra le previsioni di competenza di cui alla lettera b) del comma 10 è, altresì, iscritto il saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente, mentre fra le previsioni delle entrate di cassa, di cui alla lettera c) del medesimo comma è iscritto l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

12. Formano oggetto di approvazione dell'assemblea regionale siciliana solo le previsioni del bilancio di cui alle lettere b) e c) del comma 10. Le previsioni di spesa di cui alle medesime lettere costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento.

13. Nel quadro generale riassuntivo, redatto per titoli, con riferimento alle dotazioni di competenza e di cassa, è data distinta indicazione:

a) del risultato differenziale fra il totale delle entrate correnti ed il totale delle spese correnti (risparmio pubblico);

b) del risultato differenziale fra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e riscossione di crediti e l'accensione e il rimborso di prestiti (indebitamento o accrescimento netto);

c) del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti (saldo netto da finanziare o da impiegare);

d) del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese (ricorso al mercato).

14. Al quadro generale riassuntivo sono allegati:

1) un riepilogo delle categorie in cui viene classificata la spesa secondo l'analisi economica, distintamente per ciascuna amministrazione;

2) un riepilogo per funzioni-obiettivo in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale, distintamente per ciascuna amministrazione. Le classificazioni economica e funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione;

3) l'elenco delle entrate derivanti da assegnazioni dell'Unione europea, dello Stato e di altri enti, e delle correlative spese, ivi compresi i cofinanziamenti a carico della Regione.

15. Appositi prospetti danno dimostrazione degli eventuali incroci tra i diversi criteri di ripartizione.

16. In apposito allegato tecnico al bilancio le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli, secondo l'oggetto per l'entrata e secondo il contenuto economico funzionale per la spesa. È altresì indicato per ciascun capitolo il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale delle spese, con il rinvio, anche in apposito allegato, alle relative disposizioni legislative. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.

17. Una nota preliminare al bilancio di previsione illustra le previsioni di entrata e di spesa ed indica i criteri adottati per la loro quantificazione, con riguardo anche alla presumibile evoluzione dei principali aggregati socio-economici ed alle scelte di programmazione, rimanendo preclusa ogni quantificazione basata sul mero calcolo della spesa storica incrementale.

18. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio o di autorizzazione all'esercizio provvisorio, l'assessore regionale per il bilancio e le finanze, sulla base dell'allegato tecnico di cui al comma 16, provvede a ripartire, con proprio decreto da

pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia, le unità previsionali di base in capitoli e, ove necessario, in articoli ai fini della gestione e della rendicontazione (bilancio gestionale per capitoli).

19. La numerazione delle funzioni-obiettivo, delle unità previsionali di base, delle categorie e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione meccanografica.

20. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, il presidente della Regione e gli assessori secondo le rispettive competenze, assegnano le risorse ai dirigenti generali responsabili della gestione.

21. Su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti dell'assessore competente, da comunicare, anche con evidenze informatiche, all'assessore regionale per il bilancio e le finanze, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Sono escluse le variazioni compensative fra le unità di spesa oggetto della deliberazione parlamentare. La legge di assestamento del bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare compensazioni tra le diverse unità previsionali.

22. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare, con apposita nota di variazioni, formano oggetto di ripartizione in capitoli, fino all'approvazione della legge di bilancio.

3. L'art. 2 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Bilancio pluriennale*). — 1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato in termini di competenza per unità previsionali e copre un periodo non inferiore a tre anni.

2. Il bilancio pluriennale è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo per titoli. Nel quadro generale riassuntivo è data distinta indicazione dei risultati differenziali come individuati dall'art. 1.

3. Esso rappresenta il quadro delle risorse, che la Regione prevede di acquisire e di impiegare, nel periodo di durata dello stesso, esponendo separatamente, l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale in vigore (bilancio pluriennale a legislazione vigente) e le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale (bilancio pluriennale programmatico).

4. Il bilancio pluriennale a legislazione vigente è integrato con gli effetti della legge finanziaria.

5. Il bilancio pluriennale a legislazione vigente costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico di esercizi futuri.

6. Il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione ad accertare e riscuotere le entrate né ad impegnare e pagare le spese ivi previste ed è aggiornato annualmente.

4. L'art. 3 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Relazione sulla situazione economica della Regione*). — 1. Entro il 15 luglio di ciascun anno il Governo regionale presenta all'assemblea regionale siciliana la relazione sulla situazione economica della Regione per l'anno precedente, contenente anche indicazioni sullo stato di attuazione dei programmi e delle leggi di spesa, con evidenziazione dei risultati conseguiti in termini finanziari ed economici e degli interventi ed opere in termini fisici realizzati».

5. L'art. 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Previsione e situazione trimestrale di cassa e stato di attuazione della spesa regionale e delle relative leggi*). — 1. Il Governo regionale presenta ogni trimestre all'assemblea regionale siciliana la situazione e la previsione trimestrale di cassa e di tesoreria della Regione nel termine stabilito dalla legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni per l'analoga comunicazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il Governo regionale presenta, altresì, entro il 30 aprile ed il 31 ottobre di ciascun anno, la situazione finanziaria sullo stato di attuazione della spesa regionale e delle relative leggi riferita rispettivamente all'esercizio precedente ed al primo semestre di quello in corso».

6. L'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Fondi relativi ad assegnazioni dell'Unione europea, dello Stato e di altri enti*). — 1. Le somme che l'Unione europea, lo Stato e altri enti assegnano alla Regione, nonché i relativi cofinanziamenti

regionali, sono iscritte con legge di bilancio o con decreti dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, in appositi capitoli degli stati di previsione della entrata e della spesa.

2. Le economie comunque realizzate sugli stanziamenti dei capitoli istituiti in forza del comma 1 possono essere reiscritte nei successivi esercizi ai pertinenti capitoli con le modalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

3. La Regione ha facoltà di iscrivere in un esercizio somme eccedenti quelle assegnate dall'Unione europea, dallo Stato e da altri enti, compensando tali maggiori spese con minori stanziamenti per lo stesso scopo negli esercizi successivi.

4. La Regione ha altresì facoltà, in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei fondi di cui al comma 1, di iscrivere le relative spese nell'esercizio successivo allorché non sia possibile procedere all'iscrizione ed al relativo impegno nell'esercizio in cui le somme sono state assegnate.

5. L'assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad istituire, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa - dipartimento bilancio e tesoro, appositi fondi nei quali iscrivere le assegnazioni dell'Unione europea, dello Stato e di altri enti relativi ad interventi a carattere plurisettoriale la cui competenza spetta ad amministrazioni regionali diverse.

6. Il trasferimento di somme da detti fondi e la loro iscrizione ai relativi capitoli delle pertinenti amministrazioni regionali hanno luogo mediante decreti dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze su specifica richiesta dell'amministrazione che coordina gli interventi.

7. Le somme non utilizzate o le economie comunque realizzate sugli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 6 possono essere trasferite, mediante decreti dell'assessore per il bilancio e le finanze, su richiesta dell'amministrazione che coordina gli interventi e sentiti i competenti assessorati, ai fondi di cui al comma 5 per la successiva riassegnazione anche ad altri assessorati per il finanziamento di progetti nell'ambito dei medesimi interventi plurisettoriali».

7. Il sesto comma dell'art. 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«6. Per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico dell'esercizio successivo, ovvero a carico di più esercizi qualora trattasi di spese per affitti o di altre spese continuative e ricorrenti, previo assenso del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, su proposta dei competenti dirigenti generali o degli altri dirigenti responsabili della gestione delle relative spese, ove ciò sia indispensabile per la continuità dei servizi, a norma della consuetudine o qualora l'amministrazione riconosca la necessità o la convenienza».

8. L'ottavo comma dell'art. 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«8. Tutte le quote di stanziamento non impegnate a norma del presente articolo costituiscono alla chiusura dell'esercizio economie di spesa, salvo le somme stanziare per spese in conto capitale relative all'esecuzione di opere e di lavori pubblici in genere che, anche se non impegnate, possono essere mantenute in bilancio, quali residui di stanziamento, nel solo esercizio successivo, mediante decreti motivati delle competenti amministrazioni, al termine del quale, se ancora non impegnate, costituiscono economie di spesa».

9. Il quarto comma dell'art. 12 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

4. Le somme eliminate a norma dei commi 2 e 3 possono essere riprodotte in bilancio, con le modalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all'emissione dei relativi titoli di spesa e senza necessità di ulteriori formali provvedimenti di impegno».

10. Per quanto non previsto dalla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, come risulta altresì integrata e modificata dal presente articolo, si applicano le disposizioni della contabilità generale dello Stato, ivi comprese quelle contenute negli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e, ove compatibili, quelle della legge quadro sulla contabilità delle regioni a statuto ordinario. Le norme contenute nella legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, incompatibili con il nuovo assetto del bilancio della Regione, sono abrogate.

11. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze, emana un testo coordinato delle norme in materia di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione in base alle leggi regionali in materia e alle leggi nazionali riguardanti la contabilità dello Stato e delle altre regioni, da approvarsi con proprio decreto e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia.

12. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 10 del presente articolo trovano applicazione a decorrere dall'anno finanziario 2002. Per l'anno finanziario 2001, in considerazione della gestione provvisoria in corso autorizzata dalle relative leggi regionali, il bilancio previsionale della Regione è ancora strutturato per capitoli e coincide con quello gestionale secondo la prevista classificazione per amministrazioni, rubriche (dipartimenti ed uffici equiparati che rappresentano i centri di responsabilità), titoli, categorie (secondo il sistema economico europeo SEC 95 già adottato dallo Stato) e capitoli. Per la classificazione per dipartimenti si applicano le disposizioni della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Possono essere istituite rubriche relative ad uffici speciali in relazione alle esigenze dell'amministrazione regionale.

13. All'art. 1, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole «bilancio pluriennale a legislazione vigente» sono aggiunte le parole «e programmatico».

14. La lettera c) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è sostituita dalla seguente:

«c) all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;».

15. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è così sostituito:

«3. I singoli rami dell'amministrazione regionale hanno cura di elaborare annualmente un'apposita relazione sullo stato di realizzazione delle entrate per i capitoli alle stesse attribuiti, da trasmettere, entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio scaduto, all'assessorato regionale del bilancio e delle finanze per il tramite delle coesistenti Ragionerie centrali, che esprimono il loro avviso.».

Art. 53.

Contabilità economico-patrimoniale

1. Al comma 3 dell'art. 52 della legge regionale 18 dicembre 2000, n. 26, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

«Quelle aziende che alla data della presente legge abbiano già adottato la contabilità economico-patrimoniale, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come sostituito integralmente dall'art. 5 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono autorizzate al mantenimento di essa in via definitiva ed esclusiva.».

Art. 54.

Contributi legge regionale n. 26/2000

1. L'erogazione a favore dei soggetti beneficiari dei contributi di funzionamento derivanti dalle variazioni apportate al bilancio della Regione siciliana con legge regionale 18 dicembre 2000, n. 26, può essere effettuata nell'anno 2001 in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

Art. 55.

Variazioni di bilancio

1. Le variazioni di bilancio concernenti le reiscrizioni di somme perente e le riproduzioni di economie ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le variazioni di bilancio compensative tra spese correnti di amministrazione di cui all'art. 15 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, con esclusione di quelle in diminuzione di spese obbligatorie, sono effettuate con decreti del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, su proposta dei competenti dirigenti generali o degli altri dirigenti responsabili della gestione delle relative spese.

Art. 56.

Abrogazioni e modifiche di norme e proroga termini

1. All'art. 3, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le parole «alla determinazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'eventuale rimodulazione».

2. Il comma 6 dell'art. 37 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, è abrogato.

3. All'art. 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 è aggiunto il seguente comma:

«7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 inerenti le materie di competenza dell'assessorato del bilancio e delle finanze, al personale dell'assessorato medesimo si applicano, con decreto dell'assessore per il bilancio e le finanze, su proposta del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, le disposizioni di cui al comma 3.».

4. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 18 dicembre 2000, n. 26, dopo le parole «Telefono arcobaleno» sono aggiunte le parole «ed uno di analogo importo in favore dell'Associazione telefono azzurro».

5. Il termine di cui all'art. 68, comma 8 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, riguardante la conferma da parte della giunta regionale degli organi collegiali di ciascun ramo dell'amministrazione regionale, è prorogato al 30 settembre 2001.

6. All'art. 1 della legge regionale 29 novembre 1979, n. 234, dopo la parola «Catania» sono aggiunte le parole «alla Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI)».

7. Al comma 15 dell'art. 1 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, dopo le parole «provincia di Agrigento aggiungere le parole «e di Caltanissetta».

8. I benefici di cui all'art. 1, comma 15, della legge 9 ottobre 1998, n. 27, sono estesi alle aziende che hanno subito danni a seguito della tromba d'aria verificatasi tra il 16 ed il 17 novembre 1999 in alcune zone della provincia di Palermo.

9. All'art. 54, comma 1, lettera b) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le parole «dall'avvenuta verifica» sono sostituite dalle seguenti «dalla nomina».

10. L'art. 258 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, per effetto della riforma delle autonomie locali operata dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni ed a seguito dell'abolizione dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, attuata dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 è abrogato.

11. All'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, al paragrafo «Assessorato del bilancio e delle finanze» sopprimere le parole da «diretta da un dirigente del ruolo tecnico» fino a «su proposta del direttore regionale al bilancio e tesoro».

12. Il comma 6 dell'art. 3 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 è sostituito dal seguente:

«6. Una quota pari al 2 per cento del ricavato annuo delle vendite conseguito da ciascuno istituto confluisce in un apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione, quale concorso nella spesa derivante dal pagamento dei contributi in conto interessi di cui al successivo art. 4».

13. Dopo il comma 7 dell'art. 4 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 è aggiunto il seguente:

«8. Agli assegnatari di cui al comma 1, utilmente inseriti nelle graduatorie provinciali per l'accesso alle agevolazioni previste dal presente articolo, si applicano, al fine della determinazione del prezzo degli alloggi e di ogni altra modalità di cessione, le norme vigenti alla data di pubblicazione delle graduatorie, se più favorevoli.».

14. Sono abrogati il comma 7 dell'art. 3 e il comma 5 dell'art. 12 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43.

15. L'art. 2 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 è abrogato.

16. Il comma 4 dell'art. 15 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.

17. L'art. 1 della legge regionale 18 dicembre 2000, n. 26 è abrogato.

18. All'art. 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, dopo le parole «decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80» sono aggiunte le seguenti: «; lo stesso svolge altresì i poteri di spesa rientranti nella competenza del proprio ufficio».

19. All'art. 36, comma 1, lettera i) della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, le parole «entro il termine di definizione delle operazioni di chiusura del rendiconto generale consuntivo della Regione» sono sostituite dalle seguenti «entro la data del 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza».

20. Il comma 6 dell'art. 23 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, è abrogato.

21. Al comma 1 dell'art. 43 della legge regionale 18 dicembre 2000, n. 26, le parole «art. 14» sono sostituite dalle parole «art. 12».

22. Il termine del 31 gennaio 2000 di cui all'art. 55, comma 3, della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4, è prorogato al 31 dicembre 2001.

23. A decorrere dall'esercizio finanziario 2002, all'art. 5 comma 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 23 le parole «ordinaria e» sono soppresse.

24. Il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, è soppresso.

25. Al comma 4 dell'art. 11 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 36 la parola «vigente» è sostituita dalla parola «stipulata».

26. Il termine previsto dal comma 3 dell'art. 55 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4 relativamente agli interventi finanziari finalizzati all'acquisto ed al rinnovo del patrimonio tecnologico delle aziende sanitarie siciliane, è prorogato al 31 ottobre 2001.

27. Il termine previsto dal comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, relativamente agli interventi finanziari finalizzati all'acquisto ed al rinnovo del patrimonio tecnologico delle aziende sanitarie siciliane, è prorogato al 31 ottobre 2001.

28. L'art. 4 della legge regionale 31 agosto 2000, n. 19 con effetto dalla entrata in vigore della stessa legge è così modificato:

«Art. 4 — 1. I termini previsti dagli articoli 1, 7, 13 e 16 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25 e successive modifiche e integrazioni sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2003».

29. Gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 della legge regionale 18 maggio 1988, n. 6 sono abrogati.

30. Il comma 6 dell'art. 16 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è soppresso.

31. Al comma 8 dell'art. 16 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 l'inciso «presso la direzione dei rapporti extraregionali» è sostituito con l'inciso «presso la presidenza della Regione».

32. Al comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 sono abrogate le parole da «stessa» a «regionale».

33. Al comma 1 dell'art. 64 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 dopo le parole «realizzati in economia» sono aggiunte le parole «sia in amministrazione diretta che mediante cottimo». (Inciso omesso in quanto impugnato dal commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

34. Il comma 3 dell'art. 64 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, è sostituito dal seguente:

«3. Sui progetti relativi ad interventi colturali, manutentori e di prevenzione antincendio, nonché sulle relative perizie di variante e suppletive, da eseguirsi in amministrazione diretta o mediante cottimo fiduciario da parte dell'amministrazione forestale, il parere tecnico previsto dall'art. 3 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21 è espresso dall'Ispettore tecnico forestale competente per territorio, ovvero dall'Ispettore regionale tecnico forestale se di importo superiore a mille milioni di lire, ad esclusione degli interventi ricadenti all'interno delle aree naturali protette per i quali il parere viene reso dall'Ispettore regionale tecnico forestale qualunque sia l'importo dei lavori».

35. I commi 1 e 2 dell'art. 17 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, sono sostituiti dal seguente:

«Art. 17 (*Scuole materne regionali*). — 1. Gli oneri relativi alla locazione degli immobili da destinare a sedi di scuole materne regionali, nonché alla pulizia, fornitura di acqua, energia elettrica, riscaldamento, spese telefoniche e manutenzioni ordinarie sono a carico delle amministrazioni comunali. Sono abrogati l'art. 18, commi 1 e 2, della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, così come sostituiti dall'art. 5 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 15 nonché i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 5 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 15».

36. L'art. 12, comma 5 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, è così modificato:

«5. Le norme di cui al presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2002; nella fase transitoria l'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione continua a svolgere i compiti e le funzioni per l'organizzazione della rete scolastica, sulla base delle proposte formulate dai dirigenti degli uffici scolastici periferici del Ministero della pubblica istruzione, previo parere dei consigli scolastici provinciali».

37. Al comma 1 dell'art. 27 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, dopo le parole «rurali private» sono cassate le parole «e sussidiate».

38. Il comma 2 dell'art. 26 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, è così sostituito:

«2. Il sindaco, con provvedimento motivato, può revocare e sostituire i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni anche prima della scadenza del relativo incarico».

39. Il comma 2 dell'art. 25 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, è così sostituito:

«2. Le operazioni finanziarie, comprensive del capitale da consolidare e degli interessi del consolidamento di cui al comma 1, che gli istituti di credito hanno posto o porranno in essere, sono assistite esclusivamente da fidejussione regionale che ha carattere sussidiario e diviene operante previa escussione del debitore principale».

40. Dopo il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 26, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Ulteriori contributi possono essere concessi alla provincia regionale di Enna per l'istituzione del quarto polo universitario siciliano».

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA.

Art. 57.

Attuazione organica della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10

1. Al fine di consentire una organica attuazione della riforma prevista dalla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, la procedura per la contrattazione collettiva prevista dagli articoli 24 e seguenti della medesima legge, sarà avviata dal 1° gennaio 2002.

2. (Comma omesso in quanto impugnato dal commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

3. Nelle more della adozione del regolamento di cui all'art. 4, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e fino a quando non saranno definite le relative procedure, al fine di garantire l'immediato e coerente rispetto dei principi funzionali della legge medesima, le strutture intermedie dell'amministrazione regionale e le norme applicative sono provvisoriamente quelle individuate dalla giunta regionale.

Art. 58.

Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione

1. All'art. 16, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, le parole «Uffici alle dirette dipendenze del presidente della Regione» sono soppresse.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge costituiscono uffici alle dirette dipendenze del presidente della Regione esclusivamente la segreteria della giunta regionale, l'ufficio di rappresentanza e del cerimoniale, l'ufficio di Roma, il servizio tecnico idrografico regionale e l'ufficio stampa e documentazione; in aggiunta alle funzioni di coordinamento al capo dell'ufficio stampa ai sensi dell'art. 72, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, lo stesso adotta gli atti ed i provvedimenti per il funzionamento dell'ufficio esercitando i relativi poteri di spesa e per le attività di supporto si avvale di unità di personale il cui numero è determinato con apposito decreto del presidente della Regione. Le spese per il funzionamento dei predetti uffici gravano sulla corrispondente rubrica dell'amministrazione presidenziale.

3. Le competenze svolte dagli uffici alle dirette dipendenze del presidente della Regione, non più riportati al comma 2, sono attribuite, con decreto del presidente della Regione, ai dirigenti generali dei dipartimenti regionali per affinità di materia o di settore con i medesimi dipartimenti, ferma restando per l'anno 2001 la attuale collocazione nel bilancio dei relativi capitoli di spesa.

Art. 59.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto)

Art. 60.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto)

Art. 61.

Incarichi

1. Il comma 6 dell'art. 5 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, è così sostituito:

«6. Gli incarichi di cui alla presente legge non sono cumulabili, fatta eccezione per quelli ricoperti da soggetti che non siano dipendenti di pubbliche amministrazioni e che siano nominati, sulla base della vigente legislazione, per designazione di associazioni rappresentative di interessi economici e sociali. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni non possono coesistere in capo al medesimo soggetto più di due incarichi di cui alla presente legge».

Art. 62.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

Art. 63.

Utilizzazione personale RESAIS

1. La presidenza della Regione è autorizzata ad avanzare richiesta alla RESAIS S.p.a. per continuare ad utilizzare personale della stessa società, per le esigenze funzionali dei propri uffici, nei confronti del quale non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 5 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, salvo quanto disposto dall'art. 4 della stessa n. 5 del 1999.

Art. 64.

Aree artigianali SIRAP

1. Le aree artigianali SIRAP per le quali sono state completate le operazioni di esproprio sono trasferite immediatamente ai comuni nel cui territorio ricadono.

2. L'art. 1 della legge regionale 24 dicembre 1997, n. 46 è sostituito dal seguente:

«1. Le opere relative alle aree artigianali attrezzate, finanziate dall'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, la cui realizzazione, affidata alla SIRAP S.p.a., non è stata portata a termine a seguito della dichiarazione di fallimento della suddetta società, sono trasferite alle amministrazioni dei comuni dove insistono le aree previo verbale analitico di consistenza delle suddette opere redatto dal comune con la presenza della curatela fallimentare della SIRAP e degli eventuali soggetti creditori di cui al successivo art. 2. La eventuale non collaudabilità o la impossibilità a procedere alla contabilizzazione delle opere già eseguite non pregiudica il trasferimento delle opere alle amministrazioni dei comuni.

2. Gli oneri per il completamento delle suddette opere possono essere posti a carico degli assegnatari, in alternativa all'intervento del comune, scomputando i relativi importi dal canone di affitto da determinare con le modalità di cui al regolamento tipo predisposto dall'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca».

Art. 65.

Convenzione con organismi di ricerca scientifica

1. Al fine di realizzare una azione efficace e tempestiva in materia di pesca, di protezione civile, di difesa dell'ambiente e della salvaguardia del territorio, la facoltà di stipulare convenzioni con enti e società aventi particolare specializzazione nel settore dello studio e della ricerca scientifica di cui all'art. 14 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è estesa agli assessori regionali competenti.

Art. 66.

CIAPI di Palermo e Priolo

1. Nelle more della riorganizzazione dei CIAPI di Palermo e Priolo, le somme previste dalla legge regionale 6 marzo 1976, n. 25, iscritte al capitolo 317703 del bilancio della Regione, sono destinate prioritariamente alla copertura delle retribuzioni ed accessori, compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali.

Art. 67.

Adeguamento strutture sanitarie

1. Al fine di consentire la pianificazione e la programmazione delle risorse finanziarie necessarie per l'adeguamento delle strutture sanitarie pubbliche e private al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, la Regione determina, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio dell'attività sanitaria da parte delle strutture pubbliche e private, e quelli ulteriori in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, nonché le modalità per l'accertamento e la verifica del rispetto dei requisiti minimi e di quelli ulteriori.

2. Il termine di cinque anni, previsto al comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 per l'adeguamento ai requisiti minimi strutturali delle strutture già autorizzate ed in esercizio, decorre dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma precedente.

3. Al fine di consentire all'assessore regionale per la sanità ed ai direttori generali delle aziende sanitarie una corretta pianificazione delle risorse necessarie per la completa applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni, i direttori generali delle aziende ospedaliere e delle aziende unità sanitarie locali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmettono all'assessorato regionale della sanità una relazione sulle condizioni delle strutture sanitarie e degli impianti, nella quale, tenendo conto della valutazione dei rischi effettuata ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto legislativo n. 626 del 1994 e sue modificazioni, sono individuati i costi ed i tempi necessari per l'adeguamento strutturale ed impiantistico delle loro aziende, da prevedersi nell'arco massimo di cinque anni, decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge. Nel caso di ammeinde comminate ai direttori amministrativi o sanitari o ai direttori generali delle aziende ospedaliere o di aziende unità sanitarie locali per violazioni delle norme sulla regolarità strutturale ed impiantistica, di cui al medesimo decreto legislativo n. 626 del 1994 e sue modificazioni, per fatti non manifestamente ascrivibili alla loro attività, il direttore generale trasmette gli atti all'assessorato regionale della sanità che avvia un'indagine, da concludersi entro il termine di novanta giorni dal loro invio, per l'individuazione dei soggetti responsabili, anche ai fini dell'eventuale rivalsa.

Art. 68.

Incidente di miare al largo delle coste di Marina di Avola

1. Ai familiari delle vittime dell'incidente di mare verificatosi al largo delle coste di Marina di Avola il 25 marzo 2001, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20.

Art. 69.

Acquisizione beni immobili

1. La Regione può acquisire i beni immobili di proprietà delle società in liquidazione a totale partecipazione degli enti economici regionali posti in liquidazione dalla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5.

2. I beni di cui al comma 1 possono essere destinati a finalità istituzionali della Regione o degli enti dalla medesima controllati o dati in locazione ad imprenditori privati per finalità produttive.

3. A fronte dell'acquisizione di cui al comma 1 gli enti economici regionali sono autorizzati a ridurre corrispondentemente il valore della propria partecipazione nelle società controllate.

4. Per il pagamento dell'IVA dovuta sul valore dei beni acquisiti è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 1.000 milioni cui si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 243301 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 70.

Utilizzo beni immobili

1. La Regione può utilizzare a titolo gratuito per fini istituzionali i beni immobili di proprietà degli enti e delle aziende autonome, finanziati dalla Regione o sottoposti a tutela e vigilanza della medesima.

Art. 71.

Collegamenti isole minori

1. In conformità agli indirizzi stabiliti dal Regolamento CE n. 3577/192 del 7 dicembre 1992 e dal decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296, l'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti provvede alla individuazione della rete di servizi per il collegamento delle isole minori. Nelle more dei relativi adempimenti il piano per il servizio di collegamento marittimo delle isole minori relativo all'anno 2000, previsto dall'art. 10 della legge regionale 13 maggio 1987, n. 18, è prorogato fino al 30 settembre 2001.

Art. 72.

Contributi ASI

1. Le lettere b) e d) dell'art. 29 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, sono così sostituite:

«b) contributi annui per spese di funzionamento e di organizzazione dei consorzi. Tali contributi vengono concessi sulla base dei dati risultanti dal bilancio di previsione adottato dagli organi del consorzio e corredato del parere analitico del collegio dei revisori in misura non superiore al 90 per cento delle spese correnti, con particolare riguardo agli oneri diretti e riflessi per gli organi, per il personale in servizio ed in quiescenza;

d) contributi per spese di gestione diretta ed indiretta di infrastrutture e di servizi comuni nella misura massima del 50 per cento della spesa sostenuta, restando a carico delle imprese o enti fruitori la restante parte.».

Art. 73.

Controlli ASI

1. Ai fini dell'ottimizzazione dei tempi di gestione della spesa, il controllo previsto dall'art. 15 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, è limitato ai seguenti atti fondamentali dei consorzi:

- a) statuto e sue modificazioni;
- b) programmi triennali delle opere pubbliche e di interventi di cui all'art. 22;
- c) bilanci preventivi e consuntivi;
- d) regolamenti.

I predetti atti possono essere annullati entro trenta giorni dalla loro ricezione. Tutte le altre deliberazioni, adottate con il parere di legittimità del direttore del consorzio, che può avvalersi della facoltà di richiedere appositi pareri all'organo tutorio, sono portati a conoscenza dell'Assessorato regionale dell'industria.

Art. 74.

Contributi trasporti turistici

1. Il primo comma dell'art. 16 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31, come modificato per effetto dell'art. 117 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, è così sostituito:

«I contributi previsti dagli articoli 24 e 25 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, diretti ad agevolare i trasporti turistici a mezzo di voli charter, destinati agli operatori turistici che assumono il noleggio di aeromobili per il trasporto di turisti in Sicilia sono corrisposti fino al 18 per cento del costo sostenuto per l'anno 2000, fino al 16 per cento per l'anno 2001 e fino al 14 per cento per l'anno 2002. Il contributo è soppresso a partire dall'anno 2003».

2. Il comma 4 dell'art. 16 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31, così come sostituito dall'art. 117 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, è abrogato. L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti stabilisce con proprio decreto le modalità, le condizioni e le prescrizioni per l'ottenimento del contributo.

3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 100.000 milioni. Gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato nonché alla definizione delle

procedure di cui all'art. 88, paragrafi 2 e 3, del trattato istitutivo della Comunità europea. Si applica il comma 3 dell'art. 185 ed il comma 1 dell'art. 200 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

Art. 75.

Garanzie soci cooperative

1. Conformemente alle disposizioni di cui al comma 1-bis dell'art. 1 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, nonché dell'art. 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il pagamento da parte della Regione delle garanzie ammesse per le finalità di cui all'art. 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37 è effettuato secondo l'ordine stabilito nell'elenco approvato con decreto dell'assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca del 28 aprile 2000, salve le integrazioni già disposte dal medesimo assessorato o le successive modifiche conseguenti a pronunce definitive in sede amministrativa o giurisdizionale.

2. L'intervento della Regione ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, nei confronti dei soci, come individuati ai sensi del comma 1 che abbiano rilasciato garanzie, individualmente o in solido con altri soci di una stessa cooperativa, determina la liberazione di tutti i soci garanti o loro eredi.

3. Subordinatamente alle cooperative ammesse a godere dei benefici previsti dall'art. 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, devono essere ammessi a godere degli stessi benefici i soci garanti delle cooperative e loro consorzi che abbiano presentato la documentazione richiesta dal decreto presidenziale 16 gennaio 1997, n. 9, entro i termini previsti dallo stesso decreto, anche nel caso in cui gli stessi soci non abbiano presentato istanza entro i termini previsti dall'art. 2, comma 4, della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, purché le fidejussioni siano state prestate entro il 19 luglio 1993.

Art. 76.

Cessione di crediti nel settore agricolo

1. L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a stipulare, senza oneri per la Regione, apposita convenzione con istituti di credito ed enti creditizi per l'applicazione di condizioni uniformi nel caso in cui gli operatori agricoli intendano procedere alla cessione dei crediti vantati nei confronti degli enti pagatori incaricati di provvedere alla liquidazione delle somme relative ai prezzi comunitari di intervento e di ritiro delle produzioni agricole.

Art. 77.

Destinazione saldi liquidazione enti economici

1. I saldi positivi del bilancio finale di liquidazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI), dell'Azienda asfalti siciliani (AZASI) e dell'Ente minerario siciliano (EMS) confluiscono in un apposito fondo del bilancio della Regione, per essere destinati dalla giunta regionale, in base ad un programma negoziato di finanziamento di opere infrastrutturali e di interventi di sostegno allo sviluppo produttivo, da realizzare nei territori delle province nelle quali ricadono gli stabilimenti dismessi dei tre enti suindicati e delle società partecipate dai medesimi enti.

Art. 78.

Svolgimento attività informatiche

1. Per lo svolgimento delle attività informatiche di competenza delle amministrazioni regionali, ivi comprese quelle necessarie per l'attuazione della misura 6.2.1. - Reti e servizi per la società dell'informazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006, la Regione si avvale di una apposita struttura societaria, con unica ed esclusiva funzione di servizio per la Regione stessa, che opera secondo gli indirizzi strategici stabiliti dal Governo e secondo le direttive tecniche determinate dal coordinamento dei sistemi informativi. La relativa partecipazione azionaria è posseduta interamente dalla Regione. L'organismo societario previsto dal presente comma è equiparato, per gli effetti di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, alle amministrazioni pubbliche previste dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo medesimo. Detto organismo societario è individuato o costituito con decreto del presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze, entro tre mesi dall'entrata in vigore

della presente legge, per la costituzione della predetta società è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni a carico del bilancio per l'esercizio in corso.

Art. 79.

Collegio revisori dei conti

1. Il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, è sostituito dal seguente:

«2. Il presidente ed i componenti del collegio dei revisori devono essere scelti tra i dipendenti in attività di servizio o in quiescenza delle amministrazioni cui compete la designazione, che abbiano i requisiti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui l'organo competente alla designazione accerti che nel proprio organico manchino o siano insufficienti i funzionari in possesso dei suddetti requisiti, procede alla designazione di un revisore estraneo all'amministrazione, purché iscritto nell'apposito registro, privilegiando i dipendenti del Ministero del tesoro. Alle nomine del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti nelle istituzioni scolastiche statali e regionali non si applicano le disposizioni in materia di cui alle leggi regionali 20 aprile 1976, n. 35, 11 maggio 1993, n. 15, 28 marzo 1995, n. 22, 20 giugno 1997, n. 19, nonché l'art. 67 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6. Ad uno stesso collegio può essere affidato il riscontro di più istituti, anche di diverso ordine e grado, aventi sede in un medesimo ambito territoriale. L'assegnazione è operata dall'assessorato competente. I presidenti dei collegi dei revisori dei conti di cui agli articoli 9 e 16 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, per le istituzioni scolastiche di particolare rilievo finanziario o per le quali sussistano specifiche ragioni di maggiore vigilanza e tutela dei principi di legalità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa possono essere nominati tra il personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1995, n. 388, in possesso dei requisiti di cui al decreto dell'assessorato regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione 9 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 49 del 3 novembre 2000, concernente le procedure per la scelta dei presidenti dei collegi dei revisori dei conti la cui nomina o designazione è di competenza dell'assessorato regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione. I compensi da corrispondere al presidente ed ai componenti del collegio sono rideterminati con decreto del presidente della Regione previa delibera della giunta regionale».

Art. 80.

Gestione unificata delle spese

1. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34, sono aggiunte le parole: «Con lo stesso decreto sono individuati i dirigenti generali o gli altri dirigenti responsabili incaricati della gestione delle spese e della firma dei relativi atti inerenti i capitoli oggetto di gestione unificata.».

Art. 81.

Contributi per la formazione civile degli alunni

1. Il termine per la presentazione delle istanze di cui al comma 4 dell'art. 14 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, è anticipato al 30 aprile di ogni anno.

2. Per l'esercizio finanziario 2001 il termine è fissato al 30 maggio.

Art. 82.

Destinazione indennità pecuniaria

1. In adempimento dell'art. 164, comma 4, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, le somme riscosse derivanti dall'applicazione dell'indennità pecuniaria di cui alla norma anzidetta e quelle derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 9, comma 3, e all'art. 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono utilizzate per le finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori ambientali e di riqualificazione delle aree degradate.

2. A tal fine è iscritto nel bilancio della Regione Sicilia - Dipartimento regionale beni culturali, ambientali ed educazione permanente, apposito capitolo di spesa per finanziare specifici progetti di intervento redatti in conformità alle vigenti disposizioni di legge dalle soprintendenze ai beni culturali ed ambientali.

Art. 83.

Compensi presidenti organi collegiali

1. I compensi da corrispondere ai presidenti di organi collegiali di dimensione sovracomunale individuati nell'art. 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, sono stabiliti nella misura del 75 per cento della indennità di funzione minima stabilita per i presidenti delle province regionali corrispondenti, in attuazione dell'art. 19, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.

2. L'onere conseguente l'applicazione del comma 1 grava sui bilanci degli enti di pertinenza.

Art. 84.

(Articolo omissso in quanto impugnato dal commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

Art. 85.

Autorizzazione alle aziende sanitarie, ospedaliere ed ai policlinici

1. Per garantire la regolare erogazione dell'assistenza sanitaria, l'assessore regionale per la sanità è autorizzato a consentire alle aziende unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliere ed ai policlinici la temporanea utilizzazione, entro il limite del 5 per cento, delle quote di Fondo sanitario disponibili finalizzate all'acquisizione di attrezzature, a titolo di anticipazione con reintegro nel bilancio aziendale a valere sulle successive erogazioni di finanziamenti in conto capitale su fondi dello Stato.

Art. 86.

Esercizio attribuzioni

1. A decorrere dall'esercizio 2001 le attribuzioni di cui al decreto legge 30 dicembre 1985, n. 78, convertito dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, all'art. 22 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, titolo II ed alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 sono esercitate dall'assessorato regionale dell'industria, ferma restando per detto anno l'attuale collocazione nel bilancio dei relativi capitoli.

2. A decorrere dall'esercizio 2001 le attribuzioni in materia di disalazione di cui alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 134 e successive modifiche ed integrazioni sono esercitate dall'assessorato regionale dei lavori pubblici, dipartimento regionale lavori pubblici, ferma restando per detto anno l'attuale collocazione nel bilancio dei relativi capitoli.

Art. 87.

(Articolo omissso in quanto impugnato dal commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

Art. 88.

(Articolo omissso in quanto impugnato dal commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

TITOLO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 89.

Norme urbanistiche

1. Ai fini dell'approvazione dei progetti relativi agli interventi cofinanziati con il POR Sicilia 2000/2006 e con i programmi operativi nazionali e che comportino varianti agli strumenti urbanistici comunali, il sindaco del comune interessato indice una conferenza di servizi con le modalità di cui all'art. 2 della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, dandone avviso pubblico ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. In caso di opere di interesse intercomunale, la conferenza viene indetta dal presidente della provincia.

2. Nelle more dell'approvazione della legge di riforma dei consorzi ASI e del coordinamento con la normativa concernente i piani comunali per gli insediamenti produttivi e le aree artigianali, gli inse-

diamanti produttivi esistenti nella zona D degli strumenti urbanistici comunali già regolarmente autorizzati, possono effettuare, in deroga alle disposizioni contenute negli stessi strumenti urbanistici, gli ampliamenti degli immobili aziendali strettamente necessari e motivati da esigenze produttive in misura non superiore al 30 per cento della superficie coperta e sempre che non abbiano in precedenza usufruito di deroghe analoghe.

3. Le disposizioni previste dall'art. 35 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, relativa agli insediamenti produttivi in verde agricolo si applicano a tutti gli interventi comunque previsti e finanziati nei patti territoriali, nei contratti d'area e negli altri strumenti di programmazione negoziata, statali e regionali. Le stesse disposizioni si applicano per le iniziative imprenditoriali che abbiano ottenuto il finanziamento pubblico per la realizzazione dei relativi investimenti qualora non siano disponibili aree per insediamenti produttivi previste dagli strumenti urbanistici comunali o nelle aree attrezzate artigianali ed industriali. L'approvazione da parte dei consigli comunali costituisce variante (la parola «esecutiva» è stata omessa a seguito dell'impugnativa del commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto) agli strumenti urbanistici.

4. I lotti di terreno ricadenti nelle aree dei piani per gli insediamenti produttivi comunali possono essere assegnati in proprietà alle imprese beneficiarie fermo restando il diritto di prelazione da parte del comune nei trasferimenti successivi all'assegnazione.

5. Alle aree gravate da usi civici sulle quali insistono tradizionali attività produttive ancora in esercizio non si applicano le norme dei Piani territoriali paesistici, se in contrasto con l'esercizio dell'uso civico nella sua originaria estensione.

6. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17 sono soppresse le parole «alberghiero o ricettivo in genere».

7. Gli enti locali territoriali possono cambiare la destinazione d'uso di immobili che, realizzati con fondi pubblici, per le ragioni più varie, non sono stati mai utilizzati o si trovano in stato di abbandono. Il cambio di destinazione d'uso è approvato con atto motivato e corredato di relazione tecnica dall'organo deliberante. Ove la modifica di destinazione d'uso dovesse risultare difficoltosa o troppo onerosa l'ente può alienare il bene.

8. All'art. 10 della legge regionale 6 aprile del 1996, n. 16, come sostituito dall'art. 3 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 13, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei boschi di superficie compresa tra 1 e 10 ettari la fascia di rispetto di cui ai precedenti commi è così determinata: da 1,01 a 2 ettari metri 75; da 2,01 a 5 ettari metri 100; da 5,01 a 10 ettari metri 150»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 3-bis:

«3-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i piani regolatori dei comuni possono prevedere l'inserimento di nuove costruzioni nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali per una densità edilizia territoriale di 0,03 mc/mq. Il comparto territoriale di riferimento per il calcolo di tale densità è costituito esclusivamente dalla zona di rispetto»;

c) dopo il comma 11 è inserito il seguente comma 12:

«12. Il divieto di cui ai commi 1, 2 e 3 non opera nelle zone A e B degli strumenti urbanistici comunali».

9. Si applica l'art. 10, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 88.

10. Il secondo comma dell'art. 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, è così sostituito:

«Sull'istanza del consiglio comunale l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla richiesta, previo parere favorevole del consiglio regionale dell'urbanistica e previa acquisizione del concerto dell'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta».

11. L'art. 57 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, è così sostituito:

«Con l'osservanza delle procedure previste dall'art. 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, possono essere concesse deroghe a quanto previsto dalla lettera a) del primo comma dell'art. 15 della medesima legge limitatamente a:

a) opere pubbliche o dichiarate di preminente interesse pubblico;

b) opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse ad impianti tuncistico-ricettivi esistenti, nonché ad ammodernamenti strettamente necessari alla funzionalità degli stessi complessi».

12. Per l'esecuzione delle opere da eseguirsi all'interno dei porti e per la realizzazione degli impianti di depurazione non sussiste l'obbligo di arretramento previsto dall'art. 15, comma primo, lettera a), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.

Art. 90.

Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente

1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di prevenzione e tutela ambientale, di cui al decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni, da esercitarsi nel rispetto del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni è istituita l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in sigla (ARPA) ente strumentale della Regione e di seguito denominata «Agenzia» con sede in Palermo.

2. L'agenzia è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia tecnica, gestionale, amministrativa e contabile ed è posta sotto la vigilanza dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente da cui promanano gli indirizzi programmatici.

3. La Regione e gli enti pubblici sia singoli che consorziati devono avvalersi delle funzioni e dei servizi dell'agenzia per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge in materia di prevenzione e di controllo ambientale. Le aziende unità sanitarie locali, ai sensi dell'art. 7-*quinqies* del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, si avvalgono delle strutture laboratoristiche dell'agenzia.

4. L'agenzia è articolata in una struttura centrale che svolge i compiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), m), n) dell'art. 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, e successive modifiche ed integrazioni e in nove strutture periferiche che svolgono i compiti di cui alle lettere h), i) ed l) del suddetto articolo. Tali strutture periferiche hanno sede presso gli attuali laboratori provinciali d'igiene e profilassi, i cui beni immobili e strumentali ed il relativo personale, transitano all'agenzia. Tale personale mantiene in sede di prima applicazione il trattamento giuridico ed economico da esso posseduto alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'organico delle strutture periferiche è adeguato, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai valori medi nazionali rilevati per addetto e riferito alla popolazione residente. La dotazione organica della struttura centrale è assicurata senza oneri aggiuntivi tramite l'inquadramento di personale regionale che ne faccia domanda, purché, per i profili tecnici, in possesso di diploma di laurea e di relativa abilitazione professionale ed iscrizione agli albi professionali.

6. Sono organi dell'agenzia:

a) il direttore, nominato dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente tra soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea e di comprovata esperienza in materia di protezione ambientale. Allo stesso competono i poteri di gestione, amministrazione e rappresentanza dell'ente ed è assunto con contratto di diritto privato di durata triennale non immediatamente rinnovabile. Il rapporto di lavoro è a tempo pieno e allo stesso si applica il principio di esclusività di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

b) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominato con decreto del presidente della Regione su conforme deliberazione della giunta regionale e su proposta dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, tra gli iscritti al registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. La durata del collegio è fissata in cinque anni; i poteri dei membri del collegio sono comunque prorogati fino alla nomina del nuovo collegio. I componenti possono essere riconfermati. Ai membri del collegio spetta un gettone di presenza il cui ammontare è determinato con deliberazione della giunta regionale, sulla base di quelli spettanti ai revisori di analoghi enti.

7. Nella prima applicazione, le funzioni di direttore dei dipartimenti periferici sono svolte dagli attuali direttori dei laboratori di igiene e profilassi per le due divisioni.

8. Il presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, emana entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento che fissi la dotazione organica del personale e le modalità di consulenza e supporto dell'agenzia in favore degli altri enti pubblici.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte mediante istituzione di apposito capitolo nella parte relativa alla spesa del bilancio della Regione. In tal capitolo affluiscono le somme portate in diminuzione dai capitoli del bilancio della Regione riguardanti i beni mobili ed immobili, le attrezzature ed il personale

trasferito, ivi incluse le somme destinate per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, nonché per il personale e le somme relative al salario accessorio.

10. Sulla base della spesa storica effettuata dalle aziende unità sanitarie locali per il personale addetto ai laboratori provinciali di igiene e profilassi, nonché per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni si provvede a portare in diminuzione le somme relative ai trasferimenti effettuati a favore delle aziende unità sanitarie locali.

11. Per l'anno 2001 gli oneri di cui al presente articolo, ed alla cui copertura si provvede con le modalità descritte ai commi precedenti, sono quantificati in misura non inferiore a lire 20.000 milioni e per gli anni successivi a lire 40.000 milioni.

12. Concorrono alla formazione del capitolo di cui al comma 1 i capitoli 442519, 442521, 442522, 442523, 842002, 442517, 442518, 442528, 842005, 842401. I fondi derivanti da finanziamenti di natura extraregionale sono assegnati per le stesse finalità originarie.

Art. 91.

Norme sulla valutazione di impatto ambientale

1. Nell'ambito della Regione siciliana la valutazione di impatto ambientale viene svolta nel rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 3 settembre 1999, nonché dalle disposizioni contenute nel presente articolo.

2. L'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale è l'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

3. L'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, ai fini della formulazione del giudizio di compatibilità ambientale, si avvale di apposito ufficio ivi istituito, ove sono altresì depositati permanentemente i documenti e tutti gli atti inerenti i procedimenti conclusi ai fini della consultazione del pubblico.

4. Le procedure di verifica previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 si applicano alle proposte di modifica o ampliamento di progetti già autorizzati, o realizzati o in fase di realizzazione, che rientrano nell'elenco delle tipologie progettuali di cui agli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e successive modifiche.

5. Il committente o l'autorità proponente, così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, provvede a proprio carico alle misure di pubblicità stabilite dall'art. 8, comma 2, lettere a) e b), del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996.

6. Il giudizio di compatibilità ambientale è sostitutivo di ogni ulteriore parere, nulla osta o autorizzazione di natura ambientale di competenza dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in forza di leggi o regolamenti regionali.

7. Le opere soggette al giudizio di compatibilità ambientale di competenza statale non necessitano del rilascio del nulla-osta ex art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181.

8. Con regolamento, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie progettuali per le quali i giudizi di compatibilità ambientali sono delegate alle province regionali.

9. Con decreto l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente definisce per le tipologie progettuali e/o aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, l'incremento o il decremento delle soglie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 nella misura massima del 30 per cento.

10. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, il parere favorevole del comitato tecnico amministrativo regionale sui progetti relativi alle tipologie d'interventi di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 deve intendersi quale pronuncia comprensiva delle procedure di verifica previste dal comma 6 dell'art. 1 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 92.

Accertamento requisiti soci cooperative edilizie

1. All'art. 3 della legge regionale 31 agosto 2000, n. 19, viene aggiunto il seguente comma:

«4. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento, al fine dell'accertamento dei requisiti dei soci delle cooperative edilizie ammesse ai benefici previsti dalle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95, deve farsi riferimento a quanto previsto nella circolare del Ministero dei lavori pubblici 1° agosto 1995, n. 3825».

Art. 93.

Interpretazione autentica dei commi 1 e 3 dell'art. 54 della legge regionale n. 26/2000

1. I limiti di cui al comma 1 dell'art. 54 della legge regionale 18 dicembre 2000, n. 26, comunque non possono essere superiori al limite del 12 per cento del reddito imponibile del nucleo familiare di cui al comma 3 dello stesso articolo. Il reddito imponibile di cui al comma 3 del medesimo articolo deve comunque intendersi conforme alle previsioni dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 94.

1. *(Comma omesso in quanto impugnato dal commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).*

2. Il comma 2 dell'art. 25 della legge regionale n. 8 del 2000 è abrogato.

3. Il termine previsto dall'art. 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, per usufruire della riduzione del prezzo di acquisto di alloggi di edilizia residenziale pubblica, già prorogato dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 21 aprile 1995, n. 37, e per ultimo dall'art. 25 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, è prorogato al 31 dicembre 2001.

4. Il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è sostituito dal seguente:

«2. Alla stipula dell'atto di erogazione finale e quietanza di mutuo resta a carico del mutuatario, oltre al rimborso del capitale, un onere pari al 50 per cento del tasso di riferimento così come determinato bimestralmente dal Ministero del tesoro. Il superiore tasso di interesse a carico del mutuatario, comunque, non potrà superare il limite massimo del 5 per cento. A tutti gli aventi diritto che hanno precedentemente già stipulato l'atto di erogazione e quietanza di mutuo sarà rideterminato il calcolo degli oneri a carico dei mutuatari secondo quanto previsto dal presente articolo a far data dall'entrata in vigore della presente legge».

Art. 95.

Programmi sperimentali di edilizia residenziale pubblica

1. Al fine di reperire risorse da destinare a programmi sperimentali di edilizia residenziale pubblica da realizzare con il concorso finanziario dello Stato ex art. 3 della legge 8 febbraio 2001, n. 21, che incrementino l'offerta di alloggi da destinare permanentemente in locazione a canone convenzionato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998 o da assegnare alle condizioni determinate dalle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, prioritariamente per rispondere alle esigenze abitative di categorie sociali deboli, gli enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, tenuto conto dei limiti massimi previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560 e dalla legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, devono predisporre piani di vendita che incrementino del 20 per cento i piani ad oggi già approvati.

Art. 96.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

Art. 97.

Assegnazione aree per interventi edilizia sovvenzionata e convenzionata

1. L'assessore regionale per il territorio e l'ambiente nomina il commissario ad acta, che assume i poteri del consiglio comunale e della giunta municipale, per l'assegnazione delle aree necessarie alla

realizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata e convenzionata-agevolata che godono di finanziamento pubblico e per i quali comuni non hanno provveduto a tale assegnazione alla data di entrata in vigore della presente legge; lo stesso commissario provvede altresì ad adottare tutti i provvedimenti necessari fino alla stipula delle relative convenzioni comunali.

Art. 98.

Canoni di locazione

1. Per i nuclei familiari che percepiscono redditi imponibili derivanti esclusivamente da lavoro dipendente o pensioni di importo non superiore a due pensioni minime I.N.P.S. si applicano i canoni di locazione previsti dalla fascia A del decreto dell'assessore per i lavori pubblici 23 luglio 1999, n. 1112.

Art. 99.

Cooperative edilizie - Istanze di riammissione ai benefici

1. Le cooperative edilizie che hanno partecipato al bando di cui al decreto assessoriale n. 1436 del 20 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia, parte prima, n. 37 del 27 luglio 1991, e che sono state escluse per vizi riguardanti tutte le modalità di presentazione degli elenchi soci prenotatari e riservatari, possono presentare, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla pubblicazione della presente legge, istanza di riammissione ai benefici costruttivi. L'assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, previa verifica, da effettuarsi nel libro soci, della sussistenza del requisito di appartenenza alla compagine sociale dei nominativi riportati negli elenchi «Soci prenotatari e riservatari» prodotti dalle cooperative al momento della domanda o successivamente integrati e previa verifica altresì dei requisiti societari, è autorizzato ad inserire in calce, nelle rispettive graduatorie, e secondo l'ordine di priorità determinato dalla data di ricevimento e protocollo delle domande di ammissione, le cooperative che hanno avanzato le istanze di che trattasi.

Art. 100.

Disposizioni in materia di concessione di opere pubbliche

1. All'art. 9 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. I procedimenti avviati con offerte di finanza di progetto presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 4 dell'art. 42-ter della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, introdotto dall'art. 21 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, vengono conclusi secondo quanto previsto dall'art. 42-ter medesimo».

2. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 42-bis della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, introdotto dal comma 3 dell'art. 20 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, sono sostituite dalle seguenti:

a) contributo in conto capitale in misura non superiore al 50 per cento del costo dell'opera;

b) contributo sugli interessi dovuti su mutui, prestiti, obbligazioni o altre operazioni finanziarie, appositamente compiute allo scopo di realizzare l'opera, per una quota non superiore al cinquanta per cento dell'opera stessa».

3. Il comma 3 dell'art. 42-bis della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 è così sostituito:

«3. In ogni caso, il contributo finanziario pubblico, qualora siano previste cumulativamente forme diverse, non può superare la quota del cinquanta per cento del costo dell'opera».

TITOLO VII

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL POR SICILIA 2000/2006, PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE RELATIVE PROCEDURE ED INTERVENTI A SOSTEGNO DEI SETTORI PRODUTTIVI.

Art. 101.

Finalità

1. Ai fini della piena attuazione delle misure del POR Sicilia 2000-2006, dell'attuazione della normativa comunitaria e dei principi fondamentali della normativa nazionale in materia di ambiente, del-

l'attivazione della spesa degli interventi cofinanziati e della semplificazione delle procedure stabilite dalla vigente normativa, nonché al fine di adempiere a quanto stabilito dal Regolamento CE n. 1260/1999 e dal quadro comunitario di sostegno in ordine ai profili finanziari e all'assegnazione delle quote premiali sono introdotte le disposizioni di cui al presente titolo.

Art. 102.

Disposizioni relative al P.O.R. 2000-2006

1. Al fine di consentire una immediata attivazione del programma operativo regionale della Sicilia 2000-2006, a decorrere dall'anno 2001 lo stanziamento dei capitoli di spesa del bilancio della Regione relativi alle singole misure del P.O.R. può contenere somme relative ad interventi coerenti con le misure medesime, finanziati con fondi regionali.

2. In dipendenza delle disposizioni di cui al comma 1 le disponibilità dei capitoli di spesa sotto elencati confluiscono nel fondo, di cui all'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, per essere successivamente iscritti nei pertinenti capitoli relativi alle misure del P.O.R. con le modalità di cui al predetto art. 39, ovvero direttamente in detti capitoli del P.O.R.:

a) assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste: capitoli: 542004, 542802, 542803, 542806, 542835, 542838, 542839, 542860, 542862, 550005, 550006, 550007, 550008, 550011, 550014, 550801;

b) assessorato regionale dell'industria: capitoli: 642401 642402, 645604;

c) assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione: capitoli: 776003, 776007, 776010, 776401.

3. Con decorrenza dall'esercizio 2002 i capitoli elencati nel comma 2 sono soppressi.

4. Dopo il comma 7 dell'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, così come sostituito dall'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34, sono aggiunti i seguenti commi:

«8. In applicazione dell'art. 30, comma 2, del Regolamento CE 21 giugno 1999, n. 1260, le spese sostenute a decorrere dalla data di presentazione all'Unione europea del programma operativo regionale possono essere ammesse alla rendicontazione dei fondi strutturali.

9. L'amministrazione regionale è autorizzata a trasferire i progetti già finanziati, inseriti nelle misure del POP Sicilia 1994-1999 in esubero rispetto alle esigenze della rendicontazione comunitaria, in un apposito programma regionale mantenendo il finanziamento sui capitoli originali senza determinare ulteriori oneri per il bilancio regionale. I dipartimenti regionali possono imputare tali progetti al POR Sicilia 2000-2006, dopo averne accertato la coerenza programmatica e la compatibilità tecnica con le schede tecniche di misura del complemento di programmazione dello stesso POR Sicilia.».

Art. 103.

Interventi statali e comunitari

1. I contributi relativi al periodo 1994-1999, concessi dall'Unione europea e dallo Stato per l'attuazione degli obiettivi indicati nell'art. 1 del Regolamento CE n. 2052/1988 del 24 giugno 1988, come modificato dall'art. 1 del Regolamento CE n. 2081/1993 del 20 luglio 1993, vengono iscritti nel bilancio con decreto dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze, su proposta della presidenza della Regione, in relazione alla necessità di realizzazione degli interventi previsti e per i quali sono state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro e non oltre il 31 dicembre 1999. Al relativo cofinanziamento regionale si provvede con le disponibilità iscritte al capitolo di spesa 613919.

2. Con le disponibilità di cui al medesimo capitolo di spesa 613919 si provvede a cofinanziare gli interventi comunitari relativi al periodo di programmazione 2000-2006 non compresi nel POR Sicilia.

Art. 104.

Interventi POP 1990-1993. Proroga termini

1. Il termine per il completamento degli interventi del programma operativo plurifondo 1990-1993 di cui all'art. 1, comma 21, della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, è prorogato al 31 dicembre 2001.

2. Gli enti responsabili della realizzazione di tali interventi sono obbligati a trasmettere, all'amministrazione regionale competente per misura, i dati di monitoraggio secondo le modalità e le scadenze stabilite dalla presidenza della Regione.

Art. 105.

Costituzione società mista

1. Al fine di consentire una più efficace utilizzazione delle risorse destinate dal POR Sicilia 2000-2006 e dal relativo complemento di programmazione, alla realizzazione di interventi per l'occupazione e di politiche attive per il lavoro, il presidente della Regione è autorizzato a promuovere la costituzione, secondo le modalità previste dalla legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, di una società mista con Italia lavoro S.p.a. con compiti di supporto alle iniziative volte a promuovere l'occupazione ed a realizzare le politiche sociali sul territorio.

2. La convenzione per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 è stipulata dall'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.

3. Per la partecipazione della Regione al capitale sociale di detta società è autorizzata la spesa di L. 510 milioni.

Art. 106.

Programmi triennali opere pubbliche

1. In deroga al disposto dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche, per l'anno finanziario 2001 i programmi triennali delle opere pubbliche sono adottati, anche se separatamente dall'approvazione del bilancio di previsione, entro il 31 maggio 2001.

Art. 107.

Programmi regionali opere pubbliche

1. Al comma 7 dell'art. 4 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, così come sostituito dall'art. 19 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, aggiungere «Si può prescindere dalla immediata fruibilità per opere acquedottistiche, fognanti e di depurazione inserite in sistemi consortili. ».

Art. 108.

Appalti di servizi

1. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22 e all'art. 19, comma 2, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, e, comunque, per non più di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli appalti di servizi, di cui alle categorie 11 e 12 dell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 è consentito per l'amministrazione regionale il ricorso alle modalità previste dal comma 1 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, per importi inferiori ai limiti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

2. Gli affidamenti di cui al comma 1 sono pertanto soggetti ai divieti di cui ai commi 15 e 16 dell'art. 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni e devono essere conferiti in conformità ai criteri di cui al comma 9 del predetto art. 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente agli appalti finalizzati all'attuazione del programma operativo regionale 2000-2006.

Art. 109.

Rimboschimento nell'ambito delle misure del P.O.R.

1. Per i rimboschimenti da operare nell'ambito delle misure previste nel Piano operativo regionale (POR) e nel Piano di sviluppo rurale (PSR) 2000-2006 si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 13 relative alla certificazione del materiale vivaistico.

Art. 110.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32

1. Alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono apportate le modifiche e le integrazioni di cui al presente articolo.

2. All'art. 16, comma 1, lettera c), le parole «del tasso applicato alle operazioni di credito, comunque non superiore al limite massimo stabilito alla lettera a)», sono sostituite con le parole «del tasso di rife-

rimento fissato dalla Commissione europea per ogni Stato membro per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti di Stato, senza alcuna maggiorazione.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 16 non si applicano alle operazioni a tasso agevolato perfezionate nei limiti della regola comunitaria «*de minimis*» prima dell'entrata in vigore della presente legge.

4. All'art. 26, comma 1, le parole da «volti» a paese estero» sono sostituite dalle parole «volti alla realizzazione dei progetti di cui alla misura 4.1.1 del POR Sicilia 2000/2006».

5. All'art. 27, comma 1, sopprimere le parole «attraverso appositi bandi»; al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente: «b) contributi in favore di iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi su base territoriale»; al comma 3 sopprimere le parole da «il quale stabilisce» fino alla fine; al comma 4 sostituire le parole «per il finanziamento dei predetti PIT» con le parole «su base territoriale».

6. All'art. 28, comma 1, sopprimere le parole «e nel limite del 35 per cento delle disponibilità economiche delle relative misure».

7. Gli aiuti di cui all'art. 38 possono essere erogati nell'ambito della regola «*de minimis*».

8. All'art. 43, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«6. Le garanzie da costituire in favore dell'ente erogatore, per le finalità della legge regionale 28 agosto 1997, n. 31, a valere dall'entrata in vigore della stessa, consistono esclusivamente in garanzie reali sui terreni e/o sugli immobili, qualora questi siano oggetto del programma di finanziamento. Nel caso in cui il programma di finanziamento non preveda l'acquisto di terreno e/o di immobile non è richiesta alcuna forma di garanzia e le eventuali insolvenze restano a carico dei fondi di rotazione istituiti presso gli enti erogatori nel rispetto delle modalità e dei limiti indicati nell'art. 4 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 15.».

9. Il comma 2 dell'art. 49 è così modificato:

«2. I contributi in conto capitale per gli interventi di cui al comma 1 sono concessi nella misura del 35 per cento della spesa ammissibile e per un importo non superiore a lire 250 milioni, elevabili di lire 10 milioni per ogni nuova assunzione effettuata con decorrenza 1° gennaio 2001 e, comunque, fino all'importo massimo di lire 300 milioni; detti importi sono elevabili per i consorzi e le cooperative d'impresa sino a un massimo di un miliardo.».

10. All'art. 55, comma 2, lettera c), le parole «del tasso agevolato ai sensi della» sono sostituite con le parole «del tasso di riferimento di cui alla».

11. All'art. 66, comma 5, le parole «alla data di pubblicazione della presente legge» sono sostituite con le parole «alla data in cui il nuovo fondo sarà operativo».

12. All'art. 72 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«d) finanziamento per la normalizzazione dell'equilibrio finanziario delle imprese operanti nel settore dei materiali lapidei di pregio, di cui al fondo di rotazione previsto dall'art. 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, come disciplinato dall'art. 20 della legge 18 febbraio 1986, n. 7.».

13. All'art. 75, comma 5, lettera c), le parole «contributo complessivo» sono sostituite con «investimento complessivo».

14. L'art. 88 è così modificato:

a) al comma 6 vengono sostituite le parole da «L'esercizio di attività di alloggio» fino alle parole «di tutte le informazioni» con le seguenti «L'esercente l'attività di Bed & Breakfast presenta la dichiarazione di inizio attività al comune e alla provincia di residenza, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti, comunica alla provincia nei termini usuali, tutte le informazioni»;

b) al comma 10 le parole «a fondo perduto per l'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «a fondo perduto per i lavori di adeguamento strutturale dei locali, dell'impiantistica e per acquisto attrezzature idonee a migliorare i locali ai fini dell'esercizio»;

c) al comma 12 sono abrogate le parole «in riferimento agli esercizi alberghieri rispettivamente a tre, due ed una stella».

15. All'art. 94, comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «per i consorzi fidi operanti nel settore artigianale, commerciale e in altri settori, con esclusione di quelli di cui all'allegato 1 del Trattato CE gli importi del presente comma sono ridotti rispettivamente a lire 700 milioni, di cui lire 200 milioni per il credito di esercizio o forme ad esso assimilabili, e a lire 1.000 milioni».

16. All'art. 95 è aggiunto il seguente comma:

«5. L'amministrazione regionale è autorizzata a versare ai consorzi fidi di primo grado un contributo annuale erogato nella misura del 2 per cento dei finanziamenti in essere al 31 dicembre, al netto dei

rientri, diretto alla costituzione di un apposito fondo che può essere utilizzato dai consorzi stessi per reintegrare prelievi, anche a titolo provvisorio, effettuati sui propri fondi di garanzia da parte degli istituti di credito convenzionati, a fronte di insolvenze relative a qualsivoglia finanziamento per cui il consorzio ha prestato garanzia».

17. All'art. 97, comma 1, lettera c), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per i consorzi artigiani e commerciali il limite rispettivamente è fissato in lire 700 milioni, di cui lire 200 milioni per credito di esercizio o forme ad esso assimilabili, e in lire 1.000 milioni».

18. Gli aiuti previsti dagli articoli 92, con esclusione dei consorzi fidi riguardanti l'agricoltura e la pesca, 94, 95 e 96 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 possono essere concessi nell'ambito del «*de minimis*».

19. L'art. 108 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è sostituito dal seguente:

«Art. 108. — 1. Si continua ad applicare fino al 31 dicembre 2006 la legge regionale 27 novembre 1995, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere aiuti agli imprenditori agricoli singoli e associati, a condizione che siano rispettati, conformemente a quanto stabilito per gli analoghi interventi del POR., i seguenti requisiti:

a) possesso da parte dell'imprenditore agricolo di adeguate conoscenze e competenze professionali;

b) dimostrazione della redditività dell'azienda oggetto dell'intervento;

c) rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.

3. L'aiuto è concesso nella misura del 40 per cento delle spese ammissibili a finanziamento, elevabile al 50 per cento nelle zone svantaggiate, e del 45 per cento per i giovani, elevabile al 55 per cento nelle zone svantaggiate, per un importo massimo fino a 500.000 euro per azienda singola e fino a 1.500.000 euro per azienda associata.

4. Le azioni previste agli articoli 8 e 19 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65 possono essere finanziate nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

5. Sono abrogati gli articoli 4 e 18 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65».

20. Al comma 6 dell'art. 126 dopo le parole «erogare agli enti locali» eliminare «incaricati».

21. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'art. 52 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4 gli aiuti a finalità regionale sono concessi nell'ambito del «*de minimis*» fino a quando non siano stati autorizzati dalla Commissione europea i regimi di aiuto previsti dalla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

Art. 111.

Interventi a favore dell'artigianato e norme transitorie

1. Agli articoli 48, comma 1, 49, comma 1, e 52, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 le parole «l'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca», sono sostituite dalle seguenti «La cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS)». Per le finalità di cui agli articoli 48, 49 e 52 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 la CRIAS utilizza le disponibilità del fondo a gestione separata istituito ai sensi dell'art. 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e per la parte degli interventi cofinanziati con fondi comunitari utilizza le risorse del POR Sicilia 2000-2006. Gli interventi di cui all'art. 48 possono essere concessi sotto forma di contributo in conto capitale, di prestiti a tasso agevolato della durata massima di venti anni, di cui due di preammortamento, di contributi in conto interessi ovvero di contributi in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria, di durata massima di otto anni per i beni immobili e di cinque anni per i beni mobili, ovvero in forma mista nella misura stabilita dall'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

2. I contributi in conto capitale previsti dagli articoli 48 e 49 sono concessi erogati dalle province regionali fino a quando non saranno adottate le disposizioni esecutive per il conferimento delle relative funzioni alla CRIAS, con le procedure attuative degli articoli 42, 43, 47 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3.

3. Il termine previsto dall'art. 26 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 per la regolarizzazione delle pratiche relative alle istanze di contributo presentate negli anni precedenti, va considerato come ordinario.

Art. 112.

Associazionismo d'impresa

1. Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 54 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, come sostituito dall'art. 51, comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 si applicano altresì alle forme associative di cui all'art. 35 di quest'ultima legge.

Art. 113.

Aiuti all'investimento per il commercio

1. Per il finanziamento del fondo a gestione separata istituito dall'art. 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 5.000 milioni. Fino alla data di perfezionamento della convenzione con l'ente gestore del fondo, e comunque fino alla data comunicata dallo stesso ente in cui il nuovo fondo sarà operativo, lo stanziamento previsto affluisce nel fondo di rotazione di cui all'art. 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26.

Art. 114.

Compenso sociale per interruzione temporanea di attività di pesca

1. Il compenso annuale forfettario di natura sociale di cui all'art. 171 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è corrisposto ai componenti degli equipaggi anche nel caso di interruzione temporanea della attività di pesca dovuta all'attuazione dei piani di conservazione delle risorse acquatiche previsti dall'art. 170, comma 2, ovvero delle misure di cui all'art. 175 della medesima legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32. Il compenso è corrisposto nella misura di lire 106.000 per ciascuna giornata di interruzione dell'attività di pesca ai componenti degli equipaggi che abbiano effettuato almeno 181 giorni di navigazione su natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia per gli interventi previsti dagli articoli 170, comma 2, 171 e 175 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e non può in ogni caso superare l'importo annuale di lire 4.800.000.

Art. 115.

Interventi concessi dall'IRCAC

1. L'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), previa convenzione con gli Assessorati competenti, concede gli aiuti alle imprese a finalità regionale previsti dagli articoli 31 e 32 e gli aiuti «*de minimis*» previsti dagli articoli 40, 41, 45 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

2. Gli aiuti alle imprese cooperative previsti dalle disposizioni di legge previgenti all'entrata in vigore della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4 continuano ad essere concessi dall'IRCAC nei limiti stabiliti per gli aiuti «*de minimis*».

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 l'IRCAC utilizza le disponibilità del fondo a gestione separata istituito con l'art. 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche e integrazioni che viene incrementato fino alla concorrenza delle risorse finanziarie stabilite dalle disposizioni di legge richiamate al comma 1.

4. Il consiglio di amministrazione dell'IRCAC entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvede alla modifica dello statuto per adeguarlo alle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 116.

Interventi concessi dall'IRFIS

1. Agli aiuti a finalità regionale di cui all'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e successive modifiche e integrazioni, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13, 15 e 16 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

Art. 117.

Regimi di aiuto esenti

1. I regimi di aiuto previsti dalla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, agli articoli 27 (aiuti all'investimento), 29 (imprenditoria giovanile), 30 (imprenditoria femminile), 32 (talassoterapia e servizi sociosanitari), 33 (beni culturali), 48 (aiuti investimenti artigianato), 49 (artigianato di servizi), 60 (investimenti imprese commerciali),

67 (investimenti industria), con esclusione degli interventi di cui al comma 8, 68 (prestiti partecipativi), 70 (riuso e riciclo rifiuti), 75 (strutture ricettive), 76 (contributi sulle operazioni di mutuo), 77 (contributi in conto capitale) e 87 (agriturismo), per quanto destinati alle piccole e medie imprese, rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento CE n. 70/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001 «Applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea, serie L-10, del 13 gennaio 2001. I singoli aiuti di importo elevato di cui all'art. 6 del Regolamento CE n. 70/2001 sono individualmente notificati alla Commissione europea e possono essere attuati soltanto dopo che sia intervenuta l'autorizzazione comunitaria.

2. I regimi di aiuto previsti dalla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, all'art. 19 (aiuti alla formazione) rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento CE n. 68/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001 «Applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato destinati alla formazione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea serie L-10 del 13 gennaio 2001. I singoli aiuti di importo elevato di cui all'art. 5 del Regolamento CE n. 68/2001 sono individualmente notificati alla Commissione europea e possono essere attuati soltanto dopo che sia intervenuta l'autorizzazione comunitaria.

Art. 118.

Contratti di programma regionali

1. Gli aiuti di Stato di cui alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 possono essere concessi anche tramite contratti di programma regionali.

2. I contratti di programma regionali sono utilizzati per la realizzazione di grandi investimenti legati allo sviluppo integrato del territorio o comunque aventi contenuto innovativo.

3. I contratti di programma vengono stipulati dal Presidente della Regione o dall'assessore da lui delegato, in coerenza con le linee di programmazione regionale, anche utilizzando risorse trasferite dallo Stato. Essi devono comportare investimenti, comprensivi anche della quota di aiuto pubblico, di norma superiori ai 30 miliardi di lire e devono altresì alternativamente essere proposti:

a) da imprese o da gruppi nazionali o internazionali di rilevante dimensione operanti nei settori industriale, turistico, dell'agricoltura, della pesca, dei servizi, dell'artigianato, del commercio, dell'edilizia, dell'energia, della multimedialità e delle telecomunicazioni che abbiano ad oggetto piani progettuali a contenuto innovativo o integrati, anche di carattere intersettoriale o di filiera, articolati sul territorio ovvero in aree definite, atti a generare significative ricadute sull'apparato produttivo e sull'economia locale. I contratti possono essere promossi pure da consorzi di medie e piccole imprese, anche operanti in più settori, purché abbiano ad oggetto iniziative facenti parte di organici piani per la realizzazione di nuove iniziative produttive o di ampliamenti;

b) da un soggetto promotore che assuma gli oneri derivanti dalla redazione dello studio di prefattibilità riguardante iniziative integrate negli stessi settori di cui alla lettera a), atte ad attrarre investimenti e/o a creare occupazione ai fini dello sviluppo sostenibile del territorio e che si riservi di individuare, entro la fase di programmazione finanziaria del contratto, gli operatori di cui alla stessa lettera a).

4. Le procedure della contrattazione programmata sono definite con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di giunta.

5. La Regione può altresì partecipare ai contratti di programma statali con i fondi stanziati per i regimi di aiuto aventi finalità analoghe.

Art. 119.

Sgravi fiscali

1. Possono essere stabiliti sgravi fiscali e riduzioni delle imposte e tasse anche erariali, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 in favore delle imprese operanti in Sicilia nel caso in cui si verifichino calamità naturali o altri eventi eccezionali.

Art. 120.

Contributo straordinario in favore delle imprese commerciali

1. L'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere, nell'ambito del «*de minimis*», un contributo straordinario a titolo di indennizzo agli imprenditori i cui esercizi siano ubicati nell'ambito di centri urbani la cui attività abbia subito danni per effetto della chiusura prolungata al traffico per almeno un mese nei centri medesimi. Per le finalità del presente comma è autorizzata a carico del bilancio della Regione per l'anno 2001 la spesa di lire 500 milioni.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è erogato per il tramite della camera di commercio, sulla base della documentazione presentata dall'impresa, a ristoro del danno effettivamente subito.

Art. 121.

Istituzione dell'organismo pagatore regionale

1. In attuazione dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto delle forme e modalità ivi previste, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a porre in essere quanto necessario per l'istituzione dell'organismo pagatore regionale.

2. L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste provvede altresì a disciplinare con proprie direttive:

a) i poteri, gli obblighi e le responsabilità dell'organismo, quali definiti agli articoli 2 e 3 del Regolamento CE n. 1258/1999, nonché la struttura amministrativa dello stesso;

b) l'attribuzione delle responsabilità e le funzioni nel pieno rispetto del Regolamento CE n. 1663/1995 e del relativo allegato.

TITOLO VIII

NORME IN MATERIA DI PARCHI, RISERVE NATURALI E DIFESA DEL SUOLO

Art. 122.

Progetti integrati territoriali ricadenti nei parchi e riserve naturali

1. Nelle more dell'approvazione degli strumenti pianificatori dei parchi e delle riserve naturali, l'approvazione e la realizzazione delle opere ivi ricadenti previsti dai progetti integrati territoriali del POR 2000-2006 è effettuata previa indizione della conferenza di servizi indetta dal presidente del Parco per gli interventi ricadenti nelle aree di competenza dell'ente e dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente per gli interventi ricadenti nelle riserve naturali.

2. Sulle determinazioni della conferenza il consiglio del parco si pronuncia definitivamente previo parere del comitato tecnico-scientifico.

Art. 123.

Programmi di intervento

1. I programmi di intervento dei parchi regionali, di cui all'art. 24 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come sostituito dall'art. 27 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, ed integrato dall'art. 11 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71, hanno la stessa efficacia attribuita al piano triennale delle opere pubbliche, prevista dalla legislazione vigente in materia di opere pubbliche.

2. L'ente parco redige il programma di intervento sulla base dello schema di programma, previsto dall'art. 24 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, e lo approva, previo parere del comitato tecnico scientifico che lo esamina solo ai fini della compatibilità dei singoli interventi alle finalità istitutive del parco.

3. La delibera di approvazione del programma di intervento è sottoposta al controllo di legittimità da parte dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, previsto dall'art. 10, lettera g) della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71.

Art. 124.

Pareri tecnici

1. I pareri tecnici sui progetti di opere pubbliche degli enti parco sono espressi dai settori tecnici di ciascun ente per progetti di importo sino a 2 milioni di Euro e sulle perizie di variante o suppletive e nuovi prezzi.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Ente parco provvede a modificare il proprio regolamento in conformità al disposto di cui al comma 1, e a trasmetterlo all'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art. 125.

Nulla osta Ente parco

1. Il comma 5 dell'art. 24 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, sostituito dall'art. 4 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 34, è così modificato:

«5. Il nulla osta di cui al comma precedente è rilasciato dal presidente dell'ente parco, secondo criteri e modalità generali attuativi del regolamento dell'ente e sostituisce quello previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modifiche, nonché le autorizzazioni e/o i nulla osta concernenti i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici previsti dalla normativa vigente.»

Art. 126.

Comitato esecutivo

1. Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 4, della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71, si applicano, a decorrere dalla nomina dei nuovi comitati esecutivi, in tutti i casi in cui un sindaco decade a qualsiasi titolo dalla carica.

Art. 127.

Fondo per la progettazione

1. Per la progettazione degli interventi di sistemazione idraulico forestale e di difesa del suolo a carico del bilancio di previsione dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Dipartimento regionale delle foreste, è istituito un fondo di lire 1.000 milioni.

2. L'amministrazione forestale può avvalersi delle disponibilità del fondo di cui al comma 1 anche per il finanziamento delle indagini preliminari necessarie per le opere da realizzare, per indagini geologiche e relative relazioni geognostiche e geotecnica e per il pagamento delle somme di cui all'art. 5, undicesimo comma, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come modificato dall'art. 22 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

Art. 128.

Programma triennale delle opere pubbliche per le riserve naturali

1. All'attuazione del programma triennale delle opere pubbliche dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per il settore riserve naturali si provvede anche con le disponibilità dei capitoli 45905 e 86104 del bilancio della Regione.

Art. 129.

Ente parco fluviale dell'Alcantara

1. Al fine di consentire il completamento della rete ecologica siciliana e mettere a sistema le aree naturali protette coerentemente ai principi e linee guida del POR Sicilia 2000-2006 è istituito il parco naturale regionale «Ente parco fluviale dell'Alcantara» la cui gestione, amministrazione e rappresentanza è affidata all'omonimo ente di gestione secondo le norme di cui alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Con decreto dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sono disciplinate l'organizzazione, la dotazione organica, il funzionamento dell'ente parco, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 98 del 1981 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 130.

Piano stralcio di bacino

1. In attesa della emanazione di un'organica normativa in materia di difesa del suolo al fine di ottemperare a quanto previsto dal programma operativo regionale 2000-2006 e di dare attuazione alle disposizioni di cui alle leggi 3 agosto 1998, n. 267, 13 luglio 1999, n. 226, e 11 dicembre 2000, n. 365, concernenti l'assetto idrogeologico, l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente predispone il progetto di piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico di cui al decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, anche per stralci relativi a bacini idrografici o sottobacini. A tal fine, con decreto dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sono individuati i bacini ai quali è data priorità nella redazione del piano stralcio. Il progetto di piano e la relativa documentazione sono trasmessi alle province e ai comuni territorialmente competenti per la pubblicazione all'albo pretorio. Gli atti rimangono disponibili per la consultazione per i successivi trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio. Chiunque può presentare all'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, alle province ed ai comuni territorialmente competenti, osservazioni al progetto di piano nei trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di consultazione.

2. Nei successivi trenta giorni l'assessore per il territorio e l'ambiente convoca la conferenza programmatica di cui al comma 3 dell'art. 1-bis del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365. Alla conferenza partecipano le province ed i comuni rientranti nel bacino idrografico oggetto del progetto di piano. La conferenza programmatica esprime il parere previsto dal comma 4 dell'art. 1-bis del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, tenuto altresì conto delle osservazioni presentate ai sensi del comma 1. Il piano di bacino è adottato, su proposta dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, con decreto del Presidente della Regione previa delibera della giunta regionale che si esprime sulla proposta tenuto conto del parere espresso dalla conferenza programmatica.

Art. 131.

Pareri. Riduzione di termini

1. Per l'emanazione dei provvedimenti di competenza dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in materia di tutela dell'ambiente i termini temporali stabiliti dal comma 9 dell'art. 68 della legge regionale 17 aprile 1999, n. 10 sono ridotti a quarantacinque giorni.

Art. 132.

Autorizzazione integrata ambientale

1. Ai fini dell'attuazione in Sicilia del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale è l'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

2. L'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente stabilisce, entro i termini indicati al comma 3 dell'art. 4 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande, garantendone il necessario e più efficace regime di pubblicità.

Art. 133.

Effetti della manovra finanziaria

1. Gli effetti della manovra finanziaria derivanti dalla presente legge sono indicati nell'allegato prospetto.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2001.

Art. 134.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 maggio 2001

LEANZA

NICOLOSI

01R0365

LEGGE 8 maggio 2001, n. 7.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, concernente «Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale e in materia di lavori socialmente utili».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 22 dell'11 maggio 2001)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Controllo della fauna

1. All'art. 4 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Qualora l'Istituto di fauna selvatica e il comitato regionale faunistico-venatorio verifichino l'inefficacia dei metodi di cui al comma 2, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del suddetto istituto, può autorizzare piani di cattura o, per imprescindibili esigenze sanitarie, piani di abbattimento selettivo e, comunque, senza l'uso di veleni.»

b) alla fine del comma 4 è aggiunto il seguente periodo: «Per le operazioni di abbattimento il predetto personale deve essere abilitato all'uso del fucile ai sensi della normativa vigente e munito di licenza per l'esercizio venatorio».

Art. 2.

Centri di recupero

1. All'art. 6 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: «L'azienda delle foreste demaniali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua i centri provinciali di recupero della fauna selvatica che intende istituire, anche in deroga a quanto previsto al comma 1 dandone comunicazione alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio.»

b) l'ultimo periodo del comma 5 è così sostituito: «La fauna ivi detenuta, dopo le prime cure, deve essere inviata al centro di recupero della fauna selvatica più vicino purché riconosciuto ai sensi della presente legge, salvo diversa disposizione del responsabile di tale centro nei casi meno gravi.»

Art. 3.

Danni e prevenzione

1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, è sostituito dal seguente:

«2. La richiesta di indennizzo, dettagliatamente motivata, è inoltrata entro il termine di sette giorni dalla data dell'evento dannoso alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio che accerta la sussistenza e la consistenza del danno entro i successivi trenta giorni».

Art. 4.

Ripartizioni faunistico-venatorie

1. All'art. 8 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, sono apportate le seguenti modifiche:

(la lettera a) omessa in quanto impugnata dal commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai compiti di cui alle lettere a), b), c), h), i), m), n), o) e, p) del comma 2 le ripartizioni faunistico-venatorie provvedono previa acquisizione del parere del competente comitato di gestione degli ambiti territoriali di caccia. Nelle more della costituzione dei comitati di gestione, le ripartizioni faunistico-venatorie provvedono ad acquisire il parere dei rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste presenti nella provincia, in quanto soggetti portatori di interessi diffusi in materia ambientale».

Art. 5.

Comitato regionale faunistico-venatorio

1. Alla lettera g) del comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, sopprimere le parole da «titolare» fino a «cinofilo ed».

Art. 6.

Compiti del Comitato regionale faunistico-venatorio

1. Dopo la lettera o) del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, è aggiunta la seguente:

«p) gli interventi di controllo della fauna selvatica».

Art. 7.

Esercizio dell'attività venatoria

1. Il comma 6 dell'art. 17 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, è sostituito dal seguente:

«6. Nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale organizzati in forma di azienda agricola di cui all'art. 38, commi 1, 6 e 8, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria, è consentito il prelievo di animali vivi allevati, appartenenti a specie cacciabili, da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della medesima e di persone nominativamente indicate».

Art. 8.

Calendario venatorio

1. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, dopo le parole «sentito il comitato regionale faunistico-venatorio» sono aggiunte le seguenti «ed acquisito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica».

Art. 9.

Periodi di attività venatoria

1. Le lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, sono sostituite dalle seguenti:

«c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: «coturnice siciliana» (Alectoris graeca Whitakeri). Il prelievo della coturnice siciliana (Alectoris graeca witakeri) è consentito previa predisposizione di piani di abbattimento per distretti all'interno dei singoli ambiti territoriali di caccia, subordinati e commisurati ai censimenti in modo da non compromettere la conservazione della specie a livello locale»;

d) specie cacciabili dal 1° novembre al 31 gennaio: «cinghiale (Sus scropha)».

Art. 10.

Specie cacciabili

1. Nel caso di modifiche all'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, relativamente alle specie presenti nel territorio siciliano trovano attuazione nella Regione le norme relative all'elenco delle specie cacciabili.

Art. 11.

Ambiti territoriali di caccia

1. All'art. 22 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola «fondamentalmente» è sostituita dalla parola «possibilmente»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le zone costituite in ambiti territoriali di caccia hanno dimensione sub-provinciale; sono delimitate, ove possibile, da confini naturali e sono individuate dal Piano faunistico regionale. Possono essere costituiti ambiti territoriali di caccia composti da porzioni di territorio appartenenti a più province».

(la lettera c) è omessa in quanto impugnata dal commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

d) le lettere a) e b) del comma 5 sono sostituite dalle seguenti:

«a) il cacciatore ha diritto di accesso nell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il comune di residenza; ha altresì accesso ad altri tre ambiti della Regione, secondo il criterio cronologico di presentazione delle relative istanze nel caso in cui non sia raggiunta in essi la densità massima di cui al comma 3; a parità cronologica, hanno la preferenza nell'ordine i parenti fino al secondo grado, i cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti alla stessa provincia, i cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti ad altre province. L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste in sede di emanazione del calendario venatorio può consentire, ai cacciatori residenti nella Regione, l'effettuazione, nell'arco della stagione venatoria, con una partecipazione economica di L. 10.000 ad ambito, di un numero di giornate di caccia variabile tra i venti e i trenta destinate alla sola selvaggina migratoria, limitatamente a due ambiti territoriali di caccia della Regione, come stabilito dal calendario venatorio.»;

b) entro il 31 dicembre di ciascun anno, il cacciatore inoltra istanza alle ripartizioni faunistico-venatorie operanti nelle province in cui ricadono gli ambiti territoriali di caccia prescelti oltre quello di residenza in cui intende esercitare l'attività venatoria; entro quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio venatorio le ripartizioni comunicano al competente assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste i dati utili a determinare gli indici di densità massima di cui al comma 3 per l'anno successivo. Entro il 30 aprile l'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste rende noto, per le successive determinazioni delle ripartizioni faunistico-venatorie, il numero massimo dei cacciatori ammissibile in ciascun ambito territoriale di caccia oltre ai residenti, prevedendo una riserva del 10 per cento a favore dei cacciatori provenienti da altre regioni nel rispetto del principio di reciprocità. Le ripartizioni faunistico-venatorie provvedono a trasmettere per la pubblicazione, ai comuni della propria provincia, gli elenchi nominativi di ammissione negli ambiti territoriali di caccia prescelti, oltre quello di residenza. Il comune di residenza riporta nel tesserino regionale gli ambiti territoriali di caccia di ammissione dandone comunicazione alle competenti ripartizioni faunistico-venatorie. Al cacciatore che presenta domanda di ammissione per più di tre ambiti viene assegnato esclusivamente l'ambito territoriale di caccia di residenza».

(la lettera e) è omessa in quanto impugnata dal commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

f) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«9. Il cacciatore che consegue la licenza di caccia nel corso della stagione venatoria, su richiesta, viene iscritto (inciso omesso in quanto impugnato dal commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto) negli ambiti territoriali di caccia scelti e assegnati al cacciatore che lo accompagna nei dodici mesi successivi».

Art. 12.

Commissione per gli esami di abilitazione all'esercizio venatorio

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 29 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole:

«garantendo in essa la presenza paritaria di componenti designati dalle associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste».

Art. 13.

Tasse di concessione regionale

1. Al comma 1 dell'art. 30 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, le parole da «l'importo della tassa» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «L'importo della tassa di concessione regionale aumenta del 17 per cento per ogni ambito territoriale di caccia prescelto oltre quello di residenza.

Art. 14.

Tesserino regionale

1. Il comma 10 dell'art. 31 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, è sostituito dal seguente:

«10. I capi di selvaggina stanziale abbattuti debbono essere registrati sul tesserino subito dopo l'abbattimento mentre i capi di selvaggina migratoria abbattuti debbono essere registrati alla fine della battuta di caccia».

Art. 15.

Sanzioni

1. All'art. 32 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Al cacciatore che non consegna agli uffici competenti il proprio tesserino venatorio entro i sessanta giorni successivi alla conclusione della stagione venatoria si applica una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000.»;

b) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. Chiunque esercita l'allenamento o l'addestramento di cani da caccia di qualsiasi razza, in difformità a quanto disposto dai commi 5 e 6 dell'art. 41, viene punito con la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000 ed è responsabile dei danni eventualmente causati dagli animali.»;

c) il comma 11 è abrogato.

Art. 16.

Federazione siciliana della caccia

1. Al comma 1 dell'art. 35 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, dopo la parola «sport» sono aggiunte le seguenti «, l'Associazione siciliana caccia e natura».

Art. 17.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto)

Art. 18.

Modifiche alle disposizioni sull'attestato di idoneità per la vigilanza venatoria

1. Al comma 5 dell'art. 43 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: «o da altro dirigente tecnico delegato dall'ispettore ripartimentale delle foreste competente per territorio».

Art. 19.

Modifiche alle disposizioni sulla vigilanza venatoria ed ambientalista

1. Il comma 5 dell'art. 44 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, è sostituito dal seguente:

«5. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia volontaria venatoria ed ambientalista, alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità limitatamente alla vigilanza venatoria».

Art. 20.

Disposizioni sui parchi

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, d'intesa con l'ente Parco competente per territorio, individua con proprio decreto, per ciascuno dei parchi regionali, le zone contigue (inciso omesso in quanto impugnato dal commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto). Nelle aree contigue così delimitate si applicano le disposizioni di cui all'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 21.

(Articolo omissso in quanto impugnato dal commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto)

Art. 22.

Norme sul Corpo forestale

1. Il dirigente generale delle foreste provvede a regolamentare le attività del personale di ruolo del Corpo forestale della Regione Sicilia in materia di vigilanza venatoria.

2. I commi 1 e 2 dell'art. 77 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 sono sostituiti dal seguente:

«1. Fino al riordino della legislazione di cui all'art. 76, ai fini dell'attribuzione dell'indennità mensile pensionabile di cui all'art. 42 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e all'art. 7 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11, vengono fissate le seguenti equiparazioni con le analoghe qualifiche del Corpo forestale dello Stato al 1° settembre 1995:

Corpo forestale R.S.	Anni di servizio	Corpo forestale dello Stato
Guardia	Iniziale	Agente
Guardia scelta	5	Agente scelto
Guardia scelta	7	Assistente
Guardia scelta	12	Assistente-capo
Guardia scelta	16	Vice-sovrintendente
Guardia scelta	20	Sovrintendente
Guardia scelta	25	Sovrintendente capo
Brigadiere	Iniziale	Vice-ispettore
Maresciallo	5	Ispettore
Maresciallo	7	Ispettore capo
Maresciallo	9	Ispettore capo
Maresciallo	11	Ispettore capo
Maresciallo	17	Ispettore superiore
Agente tecnico	Iniziale	Operatore
Agente tecnico	5	Operatore scelto
Agente tecnico	10	Collaboratore
Agente tecnico	15	Collaboratore capo
Agente tecnico	19	Vice revisore
Agente tecnico	26	Revisore
Agente tecnico	33	Revisore capo
Assistente tecnico forestale	Iniziale	Vice perito
Assistente tecnico forestale	2	Perito
Assistente tecnico forestale	7	Perito capo
Assistente tecnico forestale	8	Perito superiore
Dirigente tecnico forestale	Iniziale	1° dirigente
Dirigente tecnico forestale	2	1° dirigente con due anni di anzianità
Dirigente superiore tecnico forestale		Dirigente superiore
Dirigente generale		Direttore regionale o equiparato (Dirigente generale)

3. Le maggiorazioni intervenute nell'indennità dal 1° settembre 1995 hanno effetto economico dal 1° gennaio 1997.

4. I commi 3 e 4 dell'art. 77 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 sono abrogati.

Art. 23.

1. Per le finalità di cui all'articolo precedente è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 5.000 milioni.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 215704, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

3. Per l'esercizio finanziario 2002 la spesa è di lire 25.000 milioni comprensiva della copertura economica delle indennità per gli anni 1997, 1998, 1999 e 2000.

4. L'onere di cui ai comma 3 trova riscontro, per l'esercizio finanziario 2002, nel bilancio pluriennale della Regione, codice 010802, accantonamento 1001.

Art. 24.

1. Per le finalità previste dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, è autorizzata a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 10.000 milioni, cui si provvede quanto a lire 6.000 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 215704, accantonamento 1001, e quanto a lire 4.000 milioni mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata per l'anno finanziario 2001 dall'art. 6, comma 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.

Art. 25.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 maggio 2001.

LEANZA

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste: CUFFARO

01R0366

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651793/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 3 0 0 4 3 0 0 1 *

L. 3.000

€ 1,55